

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. - 09-22 agosto 2010



Waypress
media monitoring

**CENTRO STUDI
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

RASSEGNA STAMPA DAL 09 AL 22 AGOSTO 2010

Titolo	Argomento	Giornale	Pagina
“Il geometra è competente solo per progetti leggeri”	Competenze tecniche	IL SOLE 24 ORE Norme e Tributi 09/08/2010	7
“Le leggi regionali sul piano casa fanno il «tagliando»”	Piano casa	IL SOLE 24 ORE NORME E TRIBUTI 09/08/2010	2
“Il Piemonte punta a favorire le demolizioni”	Piano casa	IL SOLE 24 ORE NORME E TRIBUTI 09/08/2010	2
“Campania e Calabria in dirittura d’arrivo”	Piano casa	IL SOLE 24 ORE NORME E TRIBUTI 09/08/2010	2
“Più efficaci le disposizioni che limitano i veti comunali”	Piano casa	IL SOLE 24 ORE NORME E TRIBUTI 09/08/2010	2
“Nessun silenzio sulla condanna”	Gare d’appalto	IL SOLE 24 ORE NORME E TRIBUTI 09/08/2010	8
“Scia, progettisti responsabilizzati”	Edilizia	ITALIA OGGI 09/08/2010	9
“Il titolo edilizio non va del tutto in soffitta”	Edilizia	ITALIA OGGI 09/08/2010	9
“Nuovi aiuti alle rinnovabili”	Energia	IL SOLE 24 ORE 10/08/2010	18
“Grandi opere, tempi non rispettati”	Opere pubbliche	ITALIA OGGI 11/08/2010	27
“L’Ordine non può cumulare la tutela di iscritti e clienti”	Riforma Ordini	IL SOLE 24 ORE 12/08/2010	19

“Il codice appalti resta in attesa del regolamento”	Regolamento contratti pubblici	IL SOLE 24 ORE 13/08/2010	19
“Uso limitato per la Via”	Codice ambientale	IL SOLE 24 ORE 13/08/2010	25
“Solo il rilancio dell’atomo ridurrà la bolletta elettrica”	Energia	IL SOLE 24 ORE 15/08/2010	18
“Indennizzi leggeri sull’esproprio”	Esproprio	IL SOLE 24 ORE 15/08/2010	20
“L’ingegnere vista i materiali non normalizzati”	Certificazione degli impianti	IL SOLE 24 ORE 17/08/2010	23
“Opere, in calo il numero delle gare”	Appalti e gare	ITALIA OGGI 18/08/2010	27
“Appalti, dubbi sulla legge sarda”	Legislazione ll.pp.	ITALIA OGGI 18/08/2010	28
“Scatta la corsa al business atomico”	Energia	IL SOLE 24 ORE 20/08/2010	17
“Esecutivo in ritardo sull’agenda nucleare”	Energia	IL SOLE 24 ORE 20/08/2010	17
“Marchi e brevetti italiani equiparati ai titoli europei”	Innovazione e ricerca	IL SOLE 24 ORE 20/08/2010	21
“Protezione allungata per il design”	Innovazione e ricerca	IL SOLE 24 ORE 20/08/2010	21
“Incarichi, niente affidamenti diretti”	Incarichi	ITALIA OGGI 20/08/2010	31
“Il visto Aia in tempi certi”	Ambiente	IL SOLE 24 ORE 22/08/2010	18
“Le volumetrie trasferite vanno vincolate alle aree”	Edilizia	IL SOLE 24 ORE 22/08/2010	18

Professionisti. I confini delle attività attribuibili alle diverse categorie di tecnici

Il geometra è competente solo per progetti leggeri

Annulato il sopralzo senza la firma dell'ingegnere

Donato Antonucci

Tra gli specifici compiti dell'autorità comunale in sede di rilascio del permesso di costruire c'è anche quello di accertarsi che la progettazione sia stata affidata a un professionista competente e adeguatamente preparato in relazione alla natura e all'importanza della costruzione. Ciò in quanto le norme che regolano l'esercizio delle professioni di geometra, architetto e ingegnere - sia nella compilazione dei progetti, sia nella direzione dei lavori - sono poste a salvaguardia dell'incolumità delle persone.

Sopraelevazione bocciata

Sulla base di questo presupposto, il Tar Campania-Salerno (sentenza n. 9772/2010) ha dichiarato l'illegittimità di un permesso di costruire riguardante la sopraelevazione di un fabbricato a uso abitativo, da realizzarsi con strutture in cemento armato sulla base del progetto redatto da un geometra. Il Tar rileva che la normativa vigente abilita tale categoria professionale soltanto alla progettazione di modeste costruzioni civili e il titolo abilitativo annullato non indicava le ragioni per le quali il comune aveva ritenuto che la progettazione dell'opera potesse farsi rientrare nelle competenze professionali di un geometra, sotto il profilo qualitativo e quantitativo della edificazione, la cui valutazione appar-

tiene al sindacato di legittimità del giudice amministrativo.

La giurisprudenza

La pronuncia del Tar campano si inserisce in un orientamento ormai consolidato, non solo della giurisprudenza amministrativa (consiglio di Stato, sentenze n. 4652/2007, n. 6004/2004, n. 7821/2003, n. 3068/2003), ma anche della Cassazione (sentenze n. 8545/2005, n. 7778/2005, n. 6649/2005).

Al riguardo la II sezione della Suprema corte (sentenza n. 19292/2009), nel sancire la nullità del contratto d'opera professionale per contrasto con norme imperative, ha rimarcato come l'articolo 16 del R.d.n. 274/1929 consenta ai tecnici diplomati (geometri e periti edili), unicamente la progettazione, la direzione e la vigilanza di modeste costruzioni civili, «con esclusione in ogni caso di opere precedenti l'impiego di strutture in cemento armato, a meno che non si tratti di piccoli manufatti accessori, nell'ambito di fabbricati agricoli o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per l'incolumità pubblica».

La Cassazione sottolinea che il carattere inequivoco della scelta legislativa limita i margini di discrezionalità per l'interprete alla sola valutazione dei requisiti della modestia delle costruzioni, della non necessità di complesse operazioni di calcolo e all'assenza di implicazioni per la pubblica incolumità; «mentre invece, per l'altra condizione, costituita dalla natura di annesso agricolo o industriale agricolo dei manufatti, eccezionalmente progettati dagli

anzidetti tecnici anche nei casi di impiego di cemento armato, non vi sono margini di sorta, attesa la chiarezza e tassatività del precetto normativo, esigente un preciso requisito (la suddetta destinazione), che o c'è o non c'è».

I progetti di legge

Questi orientamenti giurisprudenziali sono tornati d'attualità nel del dibattito attualmente in corso sull'ampliamento delle competenze dei geometri e dei periti edili. Chi intende contestare la ratio dei disegni di legge che allargano le competenze dei geometri - come architetti e ingegneri - si riallaccia alle pronunce del consiglio di Stato e della Cassazione.

Un primo disegno di legge è quello presentato dalla senatrice Simona Vicari nel novembre del 2009 (As 1865), che prevede

la possibilità per i geometri e i periti industriali specializzati in edilizia, anche se non laureati, di effettuare progettazione architettonica e strutturale, collaudo statico e ristrutturazioni, pur limitandone le competenze

agli edifici con un massimo di 5.000 metri cubi, e di altezza non superiore a due o tre piani fuori terra, oltre al piano interrato o seminterrato, a seconda che il fabbricato ricada o meno in zona sismica.

I contenuti del Ddl, con una diminuzione della volumetria a 4.500 metri cubi, vengono sostanzialmente ripresi da quello presentato nel maggio 2010 dal deputato Daniele Toto (Ac 3493), al fine di definire il concetto di «modesta costruzione». Nelle competenze dei professionisti non laureati viene fatta rientrare anche la formazione dei piani di lottizzazione entro il limite di superficie di 10.000 metri quadrati e comunque non oltre la superficie del comparto minimo di intervento definito dagli strumenti urbanistici, se superiore ad un ettaro e, con i medesimi limiti, la formazione dei piani di recupero in attuazione delle previsioni di strumenti urbanistici generali approvati e vigenti. La competenza viene inoltre estesa alla direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, anche se progettate da altri tecnici abilitati, l'estimo e l'amministrazione di immobili in genere, senza limiti dimensionali o di complessità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.ilssole24ore.com/norme/documenti
La sentenza 9772 del Tar Campania e la 19292/2009 della Cassazione

SULLE GUIDE



I NUOVI CONTROLLI ANTIMAFIA E LE WHITE LIST

Antimafia, la mappa di tutti i nuovi controlli: dalla tracciabilità dei pagamenti negli appalti alle ispezioni anche nei piccoli cantieri. E all'Aquila partono in via sperimentale le white list.



Immobili
MISURE PER L'EDILIZIA

Il bilancio. Poche centinaia di pratiche in quasi tutte le realtà territoriali

Restrizioni. Costruttori e progettisti si sono lamentati per i troppi «paletti»

Le leggi regionali sul piano casa fanno il «tagliando»

Correzioni già approvate in undici casi per allargare le possibilità di intervento

A CURA DI
Raffaele Lungarella

Il cantiere legislativo dei piani casa è ancora aperto. Le regioni hanno dato vita a una serie di correzioni che termineranno solo quando le leggi - che sono transitorie e durano da 12 a 24 mesi - perderanno di efficacia.

Poco più di un anno fa, il 30 giugno 2009, scadeva il termine entro il quale le regioni si erano impegnate ad attuare l'intesa con il governo sul piano casa. All'appuntamento arrivarono puntuali in pochi (Toscana, Umbria, Emilia Romagna, provincia autonoma di Bolzano), ma nei mesi seguenti il mosaico si è gradualmente completato.

Tredici mesi dopo - pur in assenza di un monitoraggio completo - il numero di cantieri è nettamente al di sotto delle attese: una manciata di pratiche a Milano, 133 in Lombardia, circa 400 in Toscana, solo per citare alcuni dati. Ma la causa principale del flop non è certo il ritardo nell'approvazione delle regole. Nella generalità dei casi le normative regionali, spesso ritenute di difficile interpretazione, non sono giudicate con favore dagli ordini professionali degli ingegneri e degli altri tecnici del settore; delusione arriva anche dalle associazioni delle imprese di costruzione. Quasi sempre le condizioni e i vincoli sono

reputati troppo restrittivi. Sul piano economico, inoltre, si ritiene che il gioco non valga la candela: il beneficio connesso alla superficie o al volume in più è ritenuto insufficiente a bilanciare i costi da sostenere per adeguare l'intero edificio alle prescrizioni in materia standard energetici, ambientali e di sicurezza.

In qualche caso, nei mesi scorsi, si è anche assistito a un rimpallo di responsabilità tra governo, regioni e comuni: colpa delle regioni, si è detto, che hanno boicottato un'idea vincente contro la crisi; colpa dei comuni, si è replicato, che hanno limitato l'applicazione delle normative sul proprio territorio.

Si è arrivati così alle prime correzioni. Immediatamente dopo l'approvazione delle leggi o dopo un primo periodo di sperimentazione, undici regioni sono intervenute sulle norme originarie, per via amministrativa ma anche riformando qualche articolo di legge. E chi non lo ha ancora fatto, ha già portato in giunta le novità o ha annunciato interventi correttivi, magari approfittando del cambio di governo regionale dopo le elezioni della scorsa primavera.

In qualche caso (come, per esempio, quello della Valle d'Aosta) l'approvazione di un successivo atto amministrativo era previsto dalla legge stessa, che affidava


a un atto di giunta la definizione dei criteri e dei parametri da prendere a riferimento per valutare il miglioramento della qualità energetica degli edifici, l'indicazione delle misure di semplificazione per l'acquisizione dei titoli abilitativi, le eventuali riduzioni degli oneri di urbanizzazione.

Le leggi delle singole regioni sono state anche accompagnate da direttive, guide e vademecum; sono state fornite interpretazioni delle norme per permettere ai proprietari e ai tecnici dei comuni per capire con più certezza cosa è possibile fare e cosa no.

Tutte decisioni che non sembrano essere servite a rendere i piani casa delle regioni più attraenti per i loro potenziali beneficiari. Un risultato che, almeno finora, non è stato conseguito nemmeno dalle più o meno importanti modifiche di sostanza che sono state introdotte da alcune regioni (si vedano le schede in questa pagina). La loro portata differisce da regione e regione, ma, per ora, nessuna di esse sembra aver modificato le valutazioni di convenienza da parte di proprietari e imprese.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

.COM www.ilsole24ore.com/norme/documenti
I riferimenti delle leggi regionali e delle norme attuative



Le modifiche varate

1 **Abruzzo**



Più tempo ai comuni per decidere

Il termine per la deliberazione dei comuni è stato progressivamente spostato nel tempo, con riflessi molto importanti sull'applicazione della normativa: solo dopo le decisioni municipali, infatti, ai cittadini è concessa la possibilità di presentare le domande per beneficiare dei premi volumetrici previsti dalla legge regionale 16/2009. Inizialmente, il termine era fissato al 30 dicembre dello scorso anno, poi spostato al 30 aprile 2010 e poi, da ultimo, al 30 luglio scorso (con la legge 10/2010). Il ritardo nell'applicazione della legge, peraltro, non dovrebbe danneggiare i cittadini, dal momento che la sua applicazione cessa dopo un anno dalle deliberazioni comunali.

2 **Basilicata**



Ok alle aree di interesse pubblico

Un tentativo di ampliare gli ambiti territoriali di applicazione dell'originaria legge regionale 25/2009 è stato condotto con la legge 11/2010. Provvedimento con cui si consente la realizzazione di alcune tipologie di interventi nelle aree classificate di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei beni culturali (Dlgs 42/2004), e cioè «le cose e i complessi di cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, di singolarità geologica e di valore estetico, le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza, le bellezze panoramiche e i punti di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze».


3 **Emilia**



Pertinenze agricole recuperabili

Le parti accessorie degli edifici localizzati in zone agricole, con destinazione prevalente a residenza, possono essere recuperate se finalizzate a essere utilizzate dal coltivatore diretto o dall'imprenditore agricolo. È il risultato della rettifica all'atto di promulgazione alla legge regionale 21/2009, sottoscritto dal presidente della Regione il 5 ottobre 2009, che ha ampliato la possibilità di realizzare interventi di recupero, inizialmente consentiti solo sugli edifici agricoli. Ora sono possibili interventi di recupero a fini residenziali anche dei volumi accessori degli edifici destinati per almeno il 75% a residenza e di volume non superiore a 1.000 metri cubi.

4 **Marche**



Edifici condonati sì, edifici condonati no

Per dare applicazione alla legge sul piano casa, la regione ha emanato a cavallo tra il 2009 e il 2010 due direttive. La prima (PG/2009/184296, del 28 dicembre 2009) interpretava in maniera estensiva la legge: esclusi i premi volumetrici per gli interventi di ampliamento e sostituzione sugli edifici realizzati in toto abusivamente, era possibile usufruirne per gli immobili condonati solo parzialmente. A stretto giro è arrivato il contrordine con la circolare PG/2010/4421 del 12 gennaio 2010: gli orientamenti precedenti sugli edifici condonati devono essere «ritenuti non conformi allo spirito e alla lettera della legge».

5 **Umbria**



Più margini d'azione per l'edilizia sociale

Estesa la possibilità per gli enti pubblici proprietari delle case popolari di realizzare – in alternativa agli interventi di ampliamento e sostituzione degli edifici esistenti – interventi di riqualificazione con un ampliamento delle volumetrie esistenti nella misura massima del 40% in deroga alle previsioni urbanistiche esistenti. Le nuove volumetrie devono essere destinate all'edilizia residenziale pubblica, anche convenzionata. La legge regionale ha esteso questa possibilità alle aree dei comuni con un elevato fabbisogno abitativo, disciplinate dal comma 8-sexies dell'articolo 25 della legge regionale 12/2005 sul governo del territorio.


6 **Valle d'Aosta**



Apertura alle attività commerciali

L'atto di indirizzo alla legge 22/2009, approvato con la delibera della giunta regionale 1991/2009, esplicita che le «specifiche esigenze produttive», necessarie per ammettere ai benefici della legge gli edifici residenziali, possono riferirsi anche agli immobili destinati alle attività ricettive e commerciali e non solo a quelle artigianali e industriali. L'atto di indirizzo precisa anche che la ricostruzione degli edifici demoliti deve avvenire nella stessa area in cui essi sono ubicati. L'impossibilità di trasferire altrove lo stabile che viene abbattuto vale sia per gli edifici residenziali che per quelli con destinazione produttiva, commerciale o di altra natura.

7



Interventi ampi sui «condonati»

Con le modifiche introdotte al piano casa dalla legge finanziaria regionale 2010 diventa più facile realizzare gli interventi di ampliamento e

demolizione e ricostruzione sugli immobili condonati. La modifica all'articolo 14 della legge 30/2009 assegna ai comuni 60 giorni per completare l'istruttoria della richiesta di concessione in sanatoria per gli edifici per i quali si è chiesto il condono in applicazione delle leggi statali. Per aiutare i comuni nell'applicazione dell'insieme delle norme del piano casa, è prevista anche la costituzione di un comitato tecnico di dirigenti e funzionari regionali coadiuvati da tre rappresentanti degli ordini professionali.

8




Alberghi ammessi al «piano»

Le strutture ricettive vengono equiparate agli immobili produttivi dalla legge regionale 30/2009, che ha abrogato il comma 3, articolo 7,

della legge 20/2009, che equiparava gli alberghi agli edifici residenziali. Con l'equiparazione ai capannoni artigianali e produttivi, anche le strutture ricettive realizzate con licenza edilizia possono essere soppalcate, in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, per un aumento massimo del 30% della superficie utile lorda. Ed è anche permesso realizzare ampliamenti del 20%, fino a un massimo di 200 metri quadrati.

9




Accatastamento ad ampio raggio

L'allungamento del termine ultimo per l'accatastamento degli immobili amplia la platea degli interessati. Il comma 2 dell'articolo 5 della

legge regionale 14/2009 stabiliva che a beneficiare degli incentivi del piano casa potessero essere solo gli immobili per i quali la domanda di accatastamento fosse stata presentata al momento dell'entrata in vigore della legge stessa e quelli che risultavano regolarmente accatastati alla data del 31 marzo 2009 (cioè al momento dell'accordo stato-regioni). Con la legge di bilancio per il 2010 (la 34/2010) si è spostata al 28 febbraio 2010 la data entro cui presentare la domanda di accatastamento.

10




Istanze edilizie anche online

A partire dallo scorso 1° gennaio le denunce di inizio attività o le richieste del permesso di costruire devono essere inviate per via telematica; fino alla

fine dell'anno gli uffici comunali devono però accettare anche le istanze cartacee. Via internet possono essere inviate anche la dichiarazione del tecnico progettista e la documentazione del procedimento edilizio abbreviato (cioè la richiesta del permesso di costruire e dei relativi allegati). La rete informatica deve essere messa a disposizione dei comuni gratuitamente dalla regione. La documentazione da inviare deve essere redatta sulla modulistica standard predisposta dalla regione.

11



Sconti per i lavori eco-compatibili

Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 24/2009 viene concesso uno sconto del 50% sugli oneri di urbanizzazione e sul

contributo costo di costruzione se si raggiungono certe prestazioni energetiche (classe A e B a seconda dei casi); oneri e contributo non sono dovuti se dagli edifici vengono totalmente eliminate le coperture contenenti amianto. Lo ha stabilito la delibera della giunta regionale n. 3753 del 18 dicembre 2009, con la quale sono stati definiti anche i criteri che determinano il miglioramento della qualità degli edifici, l'efficienza energetica, la sostenibilità ambientale e l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili.

Eleonora Della Ratta

Le regioni fanno i primi bilanci sull'applicazione delle leggi sul piano casa e sulle domande ricevute dai cittadini. Un processo di monitoraggio e riflessione che, abbinato all'insediamento delle nuove giunte dopo le elezioni, produce spesso proposte di revisione. È quello che sta succedendo per esempio in Piemonte, dove la legge regionale 20/2009 è stata finora attuata in un modo ritenuto troppo restrittivo e a settembre la giunta conta di varare alcune correzioni. «La modifica del testo di legge che stiamo predisponendo intende ritornare all'obiettivo originario, ovvero quello di rilanciare l'edilizia - spiega l'assessore all'urbanistica, Ugo Cavallera -. È nostra intenzione facilitare l'attività di demolizione e ricostruzione, ovviamente fuori dalle aree storiche di pregio».

Secondo l'assessore, le delibere comunali hanno messo troppi paletti agli interventi. «Al di fuori delle aree vincolate, anche i privati e non solo i comuni potranno proporre interventi di demolizione e ricostruzione - prosegue Cavallera -. Sarà poi rivisto il concetto dell'ampliamento in deroga, limitando il condizionamento circa il rendimento energetico solo alle parti ampliate e non a tutto l'immobile. Infine, verrà eliminato il divieto di creare unità immobiliari aggiuntive, anche per favorire la realizzazione di nuove abitazioni per i figli o per altri familiari».

Per rilanciare l'edilizia, ampliamenti più facili anche nel Lazio, dove la nuova giunta prevede l'eliminazione di molti vincoli a cominciare da quello del limite dei 1.000 metri cubi: anche gli edifici che superano questa cubatura potranno essere ampliati, così come si potrà procedere alla sopraelevazione. Inoltre, per chi usufruisce del piano casa, l'adeguamento sismico non sarà più esteso a tutto l'edificio, ma soltanto alla parte interessata dai nuovi lavori. Dal momento della modifica del testo, chi vorrà presentare la domanda avrà a disposizione 36 mesi in più: un prolungamento molto rilevante, visto che quasi tutte

Il Piemonte punta a favorire le demolizioni

le leggi regionali assegnano un termine da 12 a 24 mesi per l'invio delle istanze.

Anche in Liguria si sta pensando a una modifica della legge entrata in vigore nel novembre scorso e, in vista di un Ddl correttivo, l'assessore Marilyn Fuscò ha avviato un monitoraggio con tutti i comuni liguri per una verifica sullo stato di attuazione. Monitoraggio che si è concluso da poco in Veneto dove si è rilevato che il 60% dei Comuni, su quasi 500, ha introdotto nelle proprie delibere maggiori restrizioni per l'applicazione del piano casa, soprattutto con limiti agli ampliamenti, ma anche alle demolizioni con ricostruzione. Viste le poche domande arrivate agli sportelli dei comuni, la regione sta valutando di dare av-

vio a un processo di revisione della norma. Norma che, peraltro, era stata indicata da più parti come una delle più efficaci e meno restrittive.

In Abruzzo, scaduto da pochi giorni il termine assegnato ai comuni per recepire la legge regionale 16/2009, si apre ora il confronto con gli enti locali per modificare il testo. «C'è l'esigenza di cambiare la legge, lo hanno chiesto maggioranza e opposizione - spiegano dalla regione -, soprattutto in relazione alle richieste che sono pervenute dai comuni e dai consigli comunali che hanno recepito la normativa». Maglie più larghe anche nelle Marche, dove la giunta ha sottoposto all'esame del consiglio un aggiornamento della legge regionale 22/2009: è stata introdotta la possibilità di cumulare gli incrementi volumetrici consentiti dalle diverse leggi e, oltre a concedere ai comuni altri 45 giorni per adeguare gli atti comunali, si propone anche la proroga del termine per la presentazione delle domande al 31 dicembre 2011.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TETTO ELIMINATO

Il Lazio potrebbe cancellare la norma che esclude i cantieri sulle costruzioni oltre i 1.000 metri cubi



In consiglio. Ultimi provvedimenti

Campania e Calabria in dirittura d'arrivo

ATA Mercoledì scorso il consiglio regionale della Calabria ha approvato la legge regionale che dota finalmente anche questa regione di un piano casa, dopo che la Corte costituzionale aveva bocciato un provvedimento approvato alla fine della precedente legislatura regionale.

Gli incrementi di volumetria sono ammessi fino al 20% sugli edifici a prevalente destinazione residenziale (almeno al 70%): uno dei due emendamenti, approvati in aula, ha però fissato dei paletti (peraltro in linea con quelli contenuti nelle linee guida nazionali), limitando la possibilità di aumento agli immobili fino ai mille metri cubi e per una cubatura aggiuntiva non superiore ai 200 metri cubi. Le demolizioni e ricostruzioni prevedono, invece, un bonus fino al 35 per cento. Per beneficiare delle agevolazioni, è richiesto il rispetto delle norme in tema di prestazioni energetiche, abbattimento delle barriere architettoniche e costruzioni in zona sismica.


Nel testo approvato dalla Calabria, inoltre, spicca la possibilità di utilizzare sia gli ampliamenti che le demolizio-

ni e ricostruzioni con bonus anche per edifici incompiuti o in via di costruzione e non ancora ultimati. Si potrà, infine, intervenire sugli immobili condonati, a condizione che, prima della presentazione della Scia, il proprietario abbia ottenuto la sanatoria.

Anche in Campania la giunta ha inoltrato all'assemblea legislativa un progetto di legge di modifica della legge regionale 19/2009. Per prevenire il rischio idrogeologico e salvaguardare l'incolumità delle persone e la sicurezza degli insediamenti abitativi, è prevista la possibilità di delocalizzare le abitazioni destinate a prima casa localizzate nelle aree che le autorità di bacino classificano a pericolosità o a rischio di frana molto elevato. Gli edifici possono essere delocalizzati anche in comuni limitrofi a quelli nei quali sono ubicati. Per incentivare i proprietari degli edifici a spostarsi in aree geologicamente più idonee è concessa una volumetria aggiuntiva fino ad un massimo del 35% rispetto a quanto previsto dallo strumento urbanistico.

**R. Lun.
M.C.V.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il confronto. Le best practice

Più efficaci le disposizioni che limitano i veti comunali

Cristiano Dell'Oste
Guido A. Inzaghi

Nel diritto non si inventa niente, si sente spesso ripetere nelle facoltà di giurisprudenza. Con la stessa logica, molte delle proposte di correzione dei piani casa regionali ora in discussione puntano a copiare le disposizioni locali più efficaci.

Nel difficile equilibrio tra tutela del territorio e rilancio dell'edi-

I MODELLI

Molte proposte di revisione cercano di riprodurre gli aspetti positivi altrui come i termini ampi per presentare le istanze

lizia, ci sono norme che spesso vengono prese a modello. Vediamo le principali.

● L'estensione degli incentivi a tutte le destinazioni d'uso. Caso classico è quello della legge regionale del Veneto (la 14/2009), che consente di intervenire sia sugli immobili residenziali, sia su quelli a uso diverso. Unici vincoli: gli edifici non residenziali da demolire devono essere stati costruiti prima del 1989 e il limite all'incremento si calcola in superficie co-

perta e non in volume (per evitare che le altezze elevate consentano ingrandimenti eccessivi).

● L'applicazione di percentuali di aumento della volumetria superiori a quelle dell'intesa statale (20% per gli ampliamenti, 35% per le demolizioni con ricostruzione), senza limiti in valore assoluto agli ampliamenti. Per la demolizione con ricostruzione, il Veneto arriva fino al 40%, che diventa 50% con un piano attuativo. Nel Lazio (legge 21/2009), con i piani e i programmi di riqualificazione in certi casi si può arrivare al 60 per cento. I progettisti avevano evidenziato che il 35% è insufficiente a rendere economicamente sostenibile la sostituzione edilizia.

● La possibile applicazione degli incentivi nei centri storici. La legge lombarda (la 13/2009) permette l'avvio dei cantieri anche in centro, con una doppia cautela: solo per gli edifici residenziali e solo previo parere delle commissioni regionali.

● La possibilità di trasformare gli spazi accessori in locali con permanenza di persone. Prevista dalla normativa lombarda e da quella del Lazio, è una misura ispirata al riutilizzo degli spazi e al contenimento del consumo di suolo. Nel Lazio, ad esempio, si

possono fare interventi di recupero abitativo dei volumi accessori di edifici che siano residenziali per almeno il 75% e di volume fino a 1.000 metri cubi, per il 20% del volume o un massimo di 200 metri cubi (recuperando così poco più di 60 metri quadrati).

● La sottoposizione di tutti gli interventi a denuncia d'inizio attività, anziché a permesso di costruire. È una semplificazione prevista, ad esempio, in Lombardia. Positivo anche l'esempio del Piemonte (legge 20/2009), che ha colto l'occasione della legge sul piano casa per snellire le procedure ordinarie.

● La limitata possibilità per i comuni di inibire gli incentivi del piano casa. La legge Toscana (la 24/2009) non consente direttamente ai comuni di escludere o limitare l'applicazione del piano casa sul proprio territorio. Proprio le limitazioni introdotte dai comuni sono state indicate da più parti come una delle principali ragioni del flop dei piani casa.

● La fissazione di limiti temporali adeguati per l'attivazione degli incentivi. Il Friuli Venezia Giulia (legge 19/2009) non detta scadenze per il deposito delle istanze, mentre le altre regioni aprono finestre temporali da 12 a 24 mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Consiglio di Stato. Gare d'appalto

Nessun silenzio sulla condanna

Vittorio Italia

È legittima l'esclusione da una gara d'appalto di un concorrente che non ha dichiarato di essere stato condannato in sede penale, violando l'obbligo di rilasciare autodichiarazioni veritiere. A deciderlo il consiglio di Stato, sezione V, con la pronuncia n. 4520/10.

Il caso riguardava un bando di gara comunale per lavori di recupero del centro storico, e a questo bando aveva partecipato una società il cui legale rappresentante non aveva dichiarato di essere stato condannato (per due volte) in sede penale, come è stato poi accertato dall'amministrazione appaltante con un controllo presso il casellario giudiziale.

In appello, la società ha ribadito le censure proposte in primo grado, sostenendo che l'amministrazione aveva omesso di valutare la gravità delle sentenze penali di condanna e che il mero fatto dell'esistenza di procedimenti penali non poteva giustificare l'esclusione automatica dalla gara. I giudici del

Consiglio di Stato hanno respinto l'appello. Quattro le ragioni.

❶ In base al disciplinare di questa gara, il concorrente non poteva dichiarare genericamente che non sussistevano le cause di esclusione previste nel comma 1 dell'articolo 38 del codice dei contratti pubblici (Dlgs 163/2006), ma doveva precisare tutte le condanne penali riportate.

❷ Il concorrente non poteva operare una selezione di queste condanne, né poteva omettere alcune sulla base di suoi criteri personali, ma doveva precisare le singole sentenze penali che aveva subito.

❸ Il concorrente ha prodotto una falsa dichiarazione, ed ha violato l'obbligo del corretto comportamento dei concorrenti, impedendo alla stazione appaltante di svolgere la necessaria valutazione sulla moralità professionale.

❹ L'esclusione non è quindi avvenuta automaticamente ma perché sono state rilasciate autodichiarazioni non veritiere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



LA MANOVRA CORRETTIVA/ Pro e contro della Segnalazione certificata di inizio attività

Scia, progettisti responsabilizzati I professionisti dovranno assumersi i rischi delle opere edili


Pagina a cura
DI ANTONIO CICCIA

Scia edilizia nelle mani dei professionisti. L'articolo 49 della manovra (decreto 78/2010), ora definitivamente approvata, manda in soffitta la Denuncia di inizio attività (Dia) prevista dal Testo Unico per l'edilizia e dalle leggi regionali e responsabilizza sempre di più i professionisti esterni. In effetti la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) si basa su uno scambio: puoi aprire subito, oggi stesso, il cantiere, ma devi assumerti la responsabilità per intero dell'istruttoria e ti esponi ai controlli successivi degli uffici tecnici comunali. Da qui il primo rischio, e cioè che il progettista non sempre ritenga di assumere su di sé l'onere e la responsabilità dell'asseverazione dell'opera alla disciplina urbanistica. C'è anche un secondo rischio sul piano dell'effettività dei controlli: se si impianta il cantiere il giorno stesso della presentazione della Scia al comune, può essere che gli uffici dell'amministrazione non possano verificare lo stato iniziale del manufatto, modificabile fin da subito. E ciò potrebbe essere lo stratagemma per coprire abusi: basterebbe presentare la Scia e mutare immediatamente lo stato dei luoghi. In sostanza i parametri del successo o dell'insuccesso della Scia in edilizia dipendono dalla accettazione di rischi professionali da parte

del progettista e dal regime dei controlli della pubblica amministrazione. Potrebbe aggiungersi che un parametro del successo potrebbe essere la velocità della procedura. Tuttavia questo potrebbe non essere completamente vero se l'istruttoria svolta dal professionista (che deve preoccuparsi di vagliare in anticipo ogni possibile aspetto) si prolunga e,

quindi, il tempo guadagnato per assenza di istruttoria a cura degli uffici comunali, in realtà, si perde prima nell'istruttoria del progettista privato. Altro elemento che potrà, nell'immediatezza, mettere in stand by la Scia è l'estensione agli interventi di nuova costruzione, cioè a quegli interventi per cui attualmente è previsto il permesso di costruire o la Super Dia.

Tra l'altro, l'articolo 49 citato prevede che le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia» sostituiscano, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina «sostituisce direttamente, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale. Peraltro vi è un connotato di estrema importanza relativo alla efficacia della Scia: somiglia (molto di più di quanto lo si potesse dire per la Dia) a un silenzio-assenso. Questo perché si restringono e di molto le possibilità di intervento sanzionatorio ex post (si può agire solo se c'è pericolo di un danno non riparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale).



CASI DI NON AMMISSIBILITÀ DELLA NUOVA SEGNALEZIONE

Il titolo edilizio non va del tutto in soffitta

Il titolo edilizio (con un dubbio per il permesso di costruire e la super Dia) viene sostituito da una segnalazione certificata. Non sempre però. Questo potrà avvenire quando il rilascio del titolo «dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, o non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli stessi». Si tratta di un requisito che esclude la Scia ogni volta che vi sia un apprezzamento discrezionale, riservato alla p.a., da formulare in strumenti di programmazione, anch'essi riservati alla pubblica amministrazione.

Tali limiti potranno assumere valenza specifica in ambito edilizio, anche se non si può dire che ciò comporti tassativamente l'esclusione della Scia per tutte le opere per le quali è previsto il permesso di costruire. A prescindere dalla questione del titolo la Scia in edilizia non è ammessa nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati.

Appurata l'ammissibilità si passa ai riscontri procedurali. La nuova disposizione pretende che la segnalazione già corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese (articolo 38, comma 4, del decreto-legge 112/2008), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti; inoltre tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza

dell'amministrazione. L'istruttoria, che avrebbe dovuto fare il comune a seguito della richiesta del titolo, è anticipata a prima della presentazione della Segnalazione. Certo la norma consente una semplificazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, o l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni: ma questo significa una sovrapposizione del progettista privato, che si assume tutte le responsabilità di asseverazioni e certificazioni.

La nuova disposizione precisa che chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesti falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti è punito con la reclusione da uno a tre anni. A prescindere dai risvolti penali sono salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti: se c'è qualcosa che non va, la p.a. controlla a posteriori e ha più tempo per farlo.

Una volta presentata la Segnalazione, l'attività oggetto della stessa può essere iniziata subito e cioè dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. In edilizia non si deve aspettare il termine dilatorio iniziale di trenta giorni, previsto dal Testo unico per l'edilizia, utilizzabile dagli uffici tecnici per controllare le Dia (almeno a campione)

per eventualmente ordinare di non iniziare i lavori. A questo punto la palla passa agli uffici tecnici: l'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

Si noti che l'amministrazione può intervenire a lavori già iniziati oppure a lavori da iniziare: in sostanza l'inizio dei lavori è fatto a proprio rischio e pericolo. Se poi tutto viene bloccato il danno può essere considerevole. Non a caso si può prevedere che chi non ha propensione al rischio preferirà attendere il decorso dei sessanta giorni. Ma allora i tempi che sembrano azzerrati, addirittura si allungano. Se oggi dopo la presentazione della Dia

bisogna aspettare trenta giorni, con la Scia potrà essere prudente aspettarne il doppio (sessanta). Anche per evitare di dover bloccare un cantiere, dopo avere effettuato spese per i materiali, ponteggi, anticipi a ditte esecutrici, ecc.

Va sottolineato che la disposizione subordina il divieto di prosecuzione dell'at-

tività e il ripristino alla possibilità che l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni: questo si realizzerà non senza pregiudizio, in quanto si tratta di modificare il progetto in corsa, con inevitabili strascichi di carattere economico (spese per doppia progettazione e varianti). L'amministrazione indipendentemente dal decorso dei sessanta giorni potrà intervenire con provvedimenti di revoca e di annullamento e in caso di dichiarazioni sostitutive false o mendaci, può sempre e in ogni tempo adottare provvedimenti di blocco cantiere e ordine di ripristino.

Il problema qui è come provare il falso: si pensi a una descrizione della consistenza iniziale del manufatto, non conforma allo stato di fatto, a fronte di una modifica intervenuta con l'apertura immediata del cantiere. Peraltro, salvo il caso della (prova di) dichiarazione inveritiera, decorso i sessanta giorni all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente. Questa limitazione del potere di intervento si applica anche all'edilizia e limita quindi il potere di revoca e annullamento a questi casi: ecco perché la Scia è un mini-silenzio assenso. Infine, il vicino di casa che vuole contestare la Scia edilizia del condomino dovrà ricorrere al giudice amministrativo.



—D. Riproduzione riservata—



Energia. Dal ministero dello Sviluppo 30 milioni per il Sud

Nuovi aiuti alle rinnovabili

MILANO

In arrivo al Sud 30 milioni di euro per finanziare interventi per le energie rinnovabili e il risparmio energetico. Il ministero dello Sviluppo ha pubblicato l'elenco dei progetti ammessi all'avviso pubblico del maggio scorso per accedere alle risorse del Programma operativo interregionale (Poin).

In particolare in Sicilia andranno oltre 5,5 milioni di euro per il settore elettrico (fotovoltaico e cogenerazione) e quasi 2 milioni di euro per quello termico (solare termico e biomasse). In Calabria saranno erogati oltre 6 milioni di euro per l'elettrico (fotovoltaico e cogenerazione) e oltre 1,4 milioni per il termico (solare termico e biomasse). In Campania i contributi saranno ripartiti in 4,4 milioni per l'elettrico (solo fotovoltaico) e poco più di 3 milioni per il termico (solare termico, geotermico e biomasse). Infine in Puglia oltre 5,4 milioni andranno a progetti nel settore elettrico (fotovoltaico) e oltre 2 milioni per il termico (solare termico e geotermico).

«Con questi interventi - ha spiegato Sara Romano, il direttore generale competente - si accelera l'aumento della capacità di produzione di energia elettrica proveniente da impianti alimentati da fonti rinnovabili, con sistemi ad alta efficienza energetica». Il tutto - ha aggiunto - «in piena coerenza con gli obiettivi del Poin e la localizzazione al Sud non solo migliorerà la capacità produttiva, ma valorizzerà le performance geografiche».

Intanto l'Antitrust ha pubblicato ieri gli impegni presentati da Enel, Enel Produzione, Edipower e i suoi soci (AzA, Edison, Iren, Alpiq, nonché le rispettive società di produzione controllate) nell'ambito di due distinti procedimenti: il primo relativo all'Enel per un possibile abuso di posizione dominante, il secondo relativo a Edipower e ai suoi soci per possibile intesa restrittiva della concorrenza. Entrambi i potenziali illeciti concorrenziali, secondo l'Autorità, potrebbero essere stati finalizzati a trattenere capacità produttiva per tenere

alto il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica venduta in Sicilia. Tra i vari impegni, Enel e Enel Produzione «fisseranno un tetto al prezzo (bid-cap) pari a 190 euro/MWh per il 2011 per le offerte effettuate dalle unità di generazione di proprietà Enel in Sicilia, mentre gli impegni di Edipower riguardano, tra gli altri, «l'esclu-


CONCORRENZA

L'Authority ha pubblicato gli impegni di Enel ed Edipower contro il caro prezzi
In Sicilia l'accusa era abuso di posizione dominante

sivo affidamento a Edipower della gestione e della formulazione delle offerte di energia elettrica sul mercato del giorno prima (Mgp) e sul mercato dei servizi di dispacciamento (Msd) relativamente all'impianto di San Filippo del Mela, in provincia di Messina.

D.Le.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il caso della ss jonica 106: il commissario Viviani punta il dito contro l'affidamento a contraente generale

Grandi opere, tempi non rispettati *Troppe carenze progettuali: aumentano costi e varianti*

DI ANDREA MASCOLINI

L'affidamento a contraente generale non ha consentito il rispetto di tempi e costi delle opere da realizzare; l'insufficienza delle indagini preliminari ha giustificato, in ragione delle conseguenti carenze progettuali, varianti, riserve e ritardi. Lo afferma, nella relazione presentata a giugno alla commissione lavori pubblici del senato, **Roberto Viviani**, commissario straordinario per la strada statale jonica n. 106. Ma i temi critici sollevati nella relazione del commissario governativo rappresentano un quadro emblematico delle difficoltà attuative delle grandi infrastrutture, di recente oggetto di indagine con il quinto rapporto presentato alla camera dei deputati.

Venendo ai profili critici rilevati dal commissario, occorre evidenziare come sia stato notato, con riferimento alla specifica opera della statale 106, che «gli esiti in termini di tempi e di costi degli appalti più rilevanti fino a oggi affidati», compresi quindi i megalotti 1 e 2 affidati a contraente generale, «attestano che le aspettative che l'amministrazione aveva riposto nella scelta delle modalità di affidamento non si sono per buona parte verificate». Per Viviani è eccessiva l'«entità dei maggiori tempi e dei maggiori costi per varianti e contenziosi, verificatisi in misura rilevante sin dall'inizio delle fasi di progettazione e di esecuzione». Pur tenendo conto delle par-

ticolari condizioni ambientali (problemi geologici e archeologici) dell'opera, emerge chiaramente dalla relazione che l'urgenza e i tempi ristretti per la predisposizione dei progetti e per l'affidamento potrebbero essere stati la causa delle inefficienze successive. Ma non c'è solo questo, ovviamente, se, ad esempio, per il primo megalotto (310 milioni di lavori, di cui realizzato in 2,5 anni il 5,1%), sin dal primo stato di avanzamento lavori sono state iscritte riserve per 280 milioni (poi ridotti a 180 a causa dell'approvazione di alcune varianti, per 75 milioni e riconosciute per 21 milioni dopo la procedura di accordo bonario) e se per il secondo megalotto (480 milioni) al primo sal (stato avanzamento lavori) sono state iscritte riserve per 339 milioni, poi scesi per accordo bonario a 47 dopo l'approvazione di 32 milioni di varianti, cui si dovrebbe aggiungere una ulteriore perizia di variante tecnica di 24 milioni). E infatti Viviani, perplesso rispetto all'insorgenza immediata di riserve e varianti, formula due ipotesi: «O le varianti non sono del tutto giustificate da eventi imprevisi o imprevedibili, o le attività progettuali e di affidamento presentano significative carenze». Per la progettazione il commissario individua l'«insufficienza e incongruenza del quadro conoscitivo fornito dal committente con il progetto definitivo o la non chiara attribuzione degli oneri a carico dell'esecutore». Dall'altro lato anche il contraente generale ha le sue responsabilità, dice Viviani, dal momento che la responsabilizzazione dell'esecutore impone che esso verifichi, «anche attraverso ulteriori indagini» e faccia propri «i dati del progetto esecutivo assumendone la totale paternità, senza po-

tere invocare successivamente eccezioni o riserve del progetto definitivo». In sostanza il contraente generale, che è anche progettista dell'esecutivo, non potrebbe invocare la responsabilità del committente per il progetto definitivo, dal momento che deve andare «ben oltre la mera ingegnerizzazione del progetto definitivo». Il punto nodale sembra quindi essere quello delle indagini, carenti e insufficienti, sia prima della messa a base di gara del definitivo, sia nella fase di redazione del progetto esecutivo; e con un progetto carente le riserve, le varianti e i costi aumentano inevitabilmente.

Ma di recente, anche dopo l'illustrazione dei dati del quinto rapporto sull'attuazione della legge obiettivo presentato alla camera qualche settimana fa, anche in sede parlamentare sta emergendo la necessità di incidere su alcuni punti nodali della normativa sulle grandi opere. È recente, infatti, la richiesta, contenuta nel parere emesso dall'ottava commissione presieduta da **Luigi Grillo** sul ddl semplificazione, di accelerare i tempi di approvazione dei progetti e di prevedere il ricorso al «dibattito pubblico» sulle grandi opere, al fine di acquisire più rapidamente il consenso da parte delle comunità locali. Sembra quindi essere questo il momento della riflessione e dell'individuazione di soluzioni migliorative, visto che anche il quinto rapporto citato ha avuto modo di precisare

che «l'ultimo anno è stato caratterizzato da una intensa programmazione piuttosto che da avanzamento finanziario, progettuale e fisico». D'altro canto, fino a oggi, si è ancora con opere aggiudicate o in corso di esecuzione per il 23% dell'intero programma, per un valore pari al 21%.

Il punto nodale sembra essere quello delle indagini, carenti e insufficienti, sia prima della messa a base di gara del definitivo sia nella fase di redazione del progetto esecutivo; e con un progetto carente le riserve, le varianti e i costi aumentano inevitabilmente

Il commissario straordinario Viviani: è eccessiva l'entità dei maggiori tempi e costi per varianti e contenziosi, verificatisi in misura rilevante sin dall'inizio delle fasi di progettazione e di esecuzione della statale jonica 106





INTERVENTO

L'ordine non può cumulare la tutela di iscritti e clienti

di Gaetano Stella

L'intervento pubblicato sul Sole 24 Ore di domenica 1° agosto dal titolo «Professioni pronte alla sfida dell'innovazione», di Marina Calderone (presidente del Cup) contiene alcune "forzature" per chiarire il perimetro d'azione degli Ordini e per incardinare il disegno di riforma delle professioni in un contesto il più possibile aderente alle reali esigenze degli iscritti agli Albi professionali.

Al di là della visione edulcorata che l'autore pennella intorno all'attività professionale («i contribuenti con i redditi più alti, grazie alla vigilanza esercitata dagli ordini») e dei presupposti obblighi di controllo degli ordini professionali («per rendere più trasparente l'operato di due milioni di professionisti»), sfugge totalmente alla realtà l'arbitraria affermazione che «i professionisti si vedono rappresentati, come una grande famiglia, dagli Ordini professionali perché si sentono tutelati negli interessi della loro attività». Quale famiglia, quale tutela può garantire un Ordine professionale deputato costituzionalmente al controllo dell'operato di un professionista?

Da un lato, la presidente Calderone attribuisce agli Ordini una rigida vigilanza sul rispetto della deontologia dei professionisti a difesa degli interessi dei cittadini ma, al tempo stesso, considera gli ordini come una "grande famiglia", pronta a correre in soccorso dei propri iscritti per difenderne i legittimi interessi. La contraddizione è stridente, soprattutto se si tirano in ballo i diritti dei cittadini e la fede pubblica. Quali garanzie può

offrire a un cittadino un ordine professionale che con una mano punisce e con l'altra protegge il proprio iscritto?

Per poter esercitare la propria attività, frutto di anni di studio universitario e del conseguimento di un esame di stato abilitante, i liberi professionisti sono obbligati a iscriversi ai rispettivi albi. È il cardine che fino a oggi ha tenuto saldo il sistema degli ordini professionali. Ma fino a quando reggerà? Il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, lo ha detto chiaramente: occorre avviare un profondo processo di ri-


L'AMBIGUITÀ

La rappresentanza delle categorie finora è vissuta sull'obbligo di iscrizione all'Albo

forma degli ordini professionali. Nel rispetto dei ruoli e delle competenze. Qualsiasi "ipotesi di riforma" dovrà distinguere le necessità di ammodernamento degli ordini dalle esigenze di regole chiare per l'attività dei professionisti, alla luce del mutato contesto di mercato, imposto dalle regole della concorrenza. Pensare di affidare il controllo della concorrenza nel campo dei servizi e delle libere professioni a «un organo superiore preposto al controllo e alla guida dei propri iscritti» appare un esercizio retorico che mira a perpetuare i vecchi vizi e le clientele che ancora oggi albergano negli ordini professionali.

Presidente Confprofessioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Infrastrutture. Le norme attuative

Il Codice appalti resta in attesa del regolamento

Valeria Uva
ROMA

È un cantiere sempre aperto quello delle norme sulle infrastrutture. Smontato e rimontato a partire da Tangentopoli, con una legge Merloni, riscritta quattro volte in dodici anni. Una tendenza che nella seconda Repubblica è stata addirittura accelerata. Prendiamo il Codice degli appalti, il testo unico di base per affidare i lavori (ma anche i servizi e le forniture): dal 2006 è stato, riscritto, corretto, modificato in profondità quattro volte, l'ultima nell'aprile scorso per rivedere tutte le regole sui ricorsi, tagliando i tempi, e per ridare vita agli arbitrati, abbassando le parcelle.

Non si contano poi i numerosi mini ritocchi, sparsi qui e là nei tanti treni legislativi: dal rialzo della soglia per la trattativa privata da 100mila agli attuali 500mila euro (e ora si punta al raddoppio a un milione), inserito nel Dl 162 del 2008, alla semplificazione della verifica delle offerte anomale anche in parallelo (legge 78/2009), fino all'esclusione dalle gare per chi non denuncia di aver subito tentativi di concussione o di estorsione.

Le parole d'ordine però sono sempre quelle: accelerare, velocizzare e semplificare. Tutto pur di rosicchiare giorni a quegli insopportabili 110 anni e tre mesi che l'Ance stima oggi necessari in Italia per

un'opera sopra i 50 milioni.

C'è ancora da portare a casa un altro risultato importante che è il definitivo approdo in Gazzetta, a poco meno di tre anni dal primo varo, del regolamento di attuazione del Codice degli appalti. Approvato a giugno in via definitiva dal Consiglio dei ministri, il testo non è ancora stato firmato dal presidente Napolitano e non ha ancora superato l'ultimo scoglio della Corte dei conti, dove nella precedente tornata si arenò.

L'arrivo del regolamento porterà una ventata di novità soprattutto sul fronte dei controlli: diventerà finalmente operativa la norma che impone la verifica e la validazione dei progetti ad opera di tecnici esterni, una sorta di timbro di garanzia sulla fattibilità effettiva dell'opera e sulla qualità dei progetti stessi. Sempre il regolamento introdurrà il performance bond, ovvero la garanzia globale di esecuzione nelle grandi opere. In pratica, in caso di blocco del contratto, la banca o l'assicurazione garante fornirà un supplente pronto a scendere in campo per portare a termine i lavori.

Fervono i lavori anche in Parlamento: a settembre, al disegno di legge Calderoli sulla semplificazione il Senato sta per aggiungere un «pacchetto» di emendamenti di modifica al Codice appalti. In parte

sono il frutto di quel tavolo tecnico voluto dal ministro Matteoli alle Infrastrutture e realizzato insieme con i costruttori e con le stazioni appaltanti (si veda il Sole 24 Ore del 4 agosto). Molti vanno incontro alle richieste delle associazioni di categoria Ance e Agi di fronteggiare la crisi attraverso un ammorbidimento dei requisiti. E così, ad esempio, stanno per arrivare, oltre al raddoppio della trattativa privata già ricordata, altri tre anni di regime agevolato per le soglie di fatturato necessarie a partecipare agli appalti di lavori e progettazione. Punta poi a snellire le piccole gare la norma che vuole rialzare fino a 4,8 milioni il limite per escludere in via automatica le offerte anomale, tagliando drasticamente i

L'ITER

Il testo è alla firma del capo dello stato e poi dovrà passare alla Corte dei conti. Tra le novità, l'introduzione del «performance bond»


tempi di aggiudicazione.

Il lavoro del tavolo tecnico di Matteoli non è finito: quindi altre proposte potrebbero arrivare, compresa la stessa idea, lanciata da Tremonti in un'intervista al Sole 24 Ore, di mettere un tetto alle riserve, cioè

alle richieste di varianti delle imprese per avere le infrastrutture a «tempi e costi certi».

Il Senato sta anche esaminando in prima lettura il disegno di legge del governo contro la corruzione. Un intero capitolo è dedicato agli appalti, con il potenziamento delle regole di trasparenza e di pubblicità dei bandi. Ma soprattutto si punta a creare presso l'Autorità dei contratti una banca dati che mostri a tutti le gare in corso, i vincitori, i prezzi offerti e persino i tempi di esecuzione. Un obiettivo ambizioso che trasformerebbe l'attuale Osservatorio dell'Authority, di fatto oggi non accessibile, in un portale unico per il controllo della spesa pubblica nazionale. Lo stesso Ddl rilancia poi a livello nazionale, le white list, elenchi di fornitori selezionati e controllati dalle prefetture, esenti da tentativi di infiltrazione mafiosa.

Intanto l'Autorità di vigilanza sta studiando i cosiddetti criteri reputazionali, che dovrebbero rappresentare un salto di qualità per selezionare i costruttori. Si tratta di una pagellina che giudica l'impresa non più solo dal fatturato ma anche dal comportamento. Potrebbero cioè cominciare ad avere un peso le varianti e le riserve chieste, il contenzioso attivato e tutte le segnalazioni di una cattiva esecuzione da parte delle stazioni appaltanti.



Codice ambientale. In Gazzetta il decreto legislativo che riscrive la valutazione di impatto

Uso limitato per la Via

Procedura obbligatoria se lo screening del progetto è negativo

Paola Ficco

Arrivano importanti novità sul fronte della Via (la valutazione di impatto ambientale): il decreto legislativo 128/2010 pubblicato sul supplemento ordinario 184 della Gazzetta Ufficiale 186 modifica in maniera sostanziale il Dlgs 152/2006 (Codice ambientale), apportando cambiamenti in materia di Via e Vas (valutazione ambientale e strategica) e dettando norme per l'estrazione degli idrocarburi (si veda il grafico di fianco). Entra, poi, nel Codice anche l'Aia (autorizzazione integrata ambientale).

Quando serve la valutazione

Cambia la definizione di Via che era un "processo" (cominciava con la verifica di assoggettabilità e finiva con il monitoraggio) e ora è un "procedimento" attraverso il quale sono individuati in via preventiva gli effetti sull'ambiente di un determinato progetto. Il nuovo testo specifica che oggetto della Via non sono più gli effetti significativi ma quelli "negativi" sull'ambiente. Quindi l'autorità competente, all'esito della verifica (screening), non sottoporrà a Via un progetto ove siano assenti impatti negativi.

La verifica di assoggettabilità

Il progetto e lo studio preliminare ambientale vanno presentati solo in formato elettronico; il documento su carta è richiesto solo in casi di particolari difficoltà tecniche. Inoltre, l'autorità competente può chiedere integrazioni o chiarimenti, il che sospende il termine per la conclusione del procedimento. La documentazione va depositata presso l'autorità competente e i comuni dove il progetto è ubicato (per i progetti statali, presso la regione dove il progetto è ubicato); il deposito integrativo deve avvenire entro 75 giorni dalla pubblicazione dell'avviso originario sul Bol-

lettino Ufficiale o sulla Gazzetta Ufficiale. Entro i successivi 45 giorni (in totale 120 dalla pubblicazione dell'avviso) l'autorità competente deve pronunciarsi. Dal 16 settembre 2010, i ricorsi contro il silenzio della Pa sono disciplinati dagli articoli 31, 87 e 117 del Dlgs 104/2010 sul nuovo processo amministrativo.

Il procedimento di Via

Anche in questo caso, la documentazione va presentata solo su supporto informatico. Il documento su carta è richiesto solo in casi di particolari difficoltà tecniche. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda

PRATICHE DA INTEGRARE

L'autorità competente può chiedere documenti aggiuntivi
Il nuovo deposito
va effettuato entro 75 giorni

l'autorità competente verifica la completezza dei documenti e il pagamento degli oneri istruttori. Le carenze devono essere colmate entro 30 giorni e il termine ricomincia a decorrere dalla presentazione delle integrazioni. In caso di mancata presentazione di quanto richiesto l'istanza si intende ritirata. La complessità della documentazione, però, consente la richiesta di una proroga. Se dalla consultazione con il pubblico emerge la necessità di modificare gli elaborati, il proponente può farlo entro 45 giorni (prorogabili per giustificati motivi) previo consenso dell'autorità competente. Il provvedimento di Via viene emesso entro 90 giorni dalla presentazione degli elaborati definitivi.

La consultazione con le Pa

L'eventuale conferenza di servi-

zi per consultare i soggetti competenti in materia ambientale ha natura istruttoria. Ove le amministrazioni non si esprimano, l'autorità competente adotta comunque la decisione finale. Quindi la conferenza di servizi non è più chiamata a esprimere una valutazione definitiva ma è solo un confronto tra le varie amministrazioni.

Invece, per le consultazioni transfrontaliere il progetto e la documentazione vanno notificati allo stato estero. L'autorità competente riceve le osservazioni entro i successivi 90 giorni. Per i progetti transfrontalieri, il termine per il provvedimento finale è prorogato di 90 giorni (o del nuovo termine concordato con gli altri stati).


Il coordinamento con la Vas

L'articolo 49 della legge 122/2010 (la manovra) stabilisce che, ove un intervento oggetto di conferenza di servizi sia stato sottoposto positivamente a Vas (valutazione ambientale strategica), i relativi risultati e prescrizioni devono essere utilizzati, senza modifiche, ai fini della Via, se effettuata nella medesima sede (regionale o statale).

Il regime transitorio

Le regioni sono tenute ad adeguare il proprio ordinamento alle nuove disposizioni entro un anno dall'entrata in vigore del nuovo testo (ossia entro il 26 agosto 2011). In difetto di adeguamento, si ritiene che le pregresse procedure regionali non potranno più essere applicate e l'unico riferimento è la legge nazionale. Le procedure avviate precedentemente all'entrata in vigore del nuovo decreto (ossia prima del 26 agosto 2010) sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





PROCEDURE COORDINATE

Valutazione statale o regionale
Per il coordinamento tra le procedure di Via ed Aia (autorizzazione integrata ambientale) non si registrano modifiche sostanziali. Nei casi di Via statale, il provvedimento di Via è sostitutivo dell'Aia, mentre nei casi di Via regionale spetta alla regione assicurare che la procedura per il rilascio dell'Aia sia coordinata nell'ambito del procedimento di Via

VIA O AIA

In caso di screening
Nuovo è, invece, il coordinamento tra la procedura di verifica di Via e la procedura di Aia: se si tratta di progetti soggetti a screening, l'Aia può essere richiesta solo dopo che l'autorità competente valuta di non assoggettare i progetti a Via. Se, invece, dopo lo screening il progetto è assoggettato a Via, valgono le regole generali sul coordinamento tra Via ed Aia di cui sopra

FACOLTÀ ALLE REGIONI

La consultazione
Nuova è anche la facoltà (e non l'obbligo) per le regioni di poter disporre l'unicità della consultazione del pubblico in caso di procedure regionali Via e Aia

Le novità

Verifica di assoggettabilità (Screening)

 Il progetto e lo studio preliminare ambientale vanno presentati solo in formato elettronico (salvo casi particolari). Se le autorità chiedono integrazioni, la documentazione deve essere depositata entro 75 giorni. L'autorità ha 45 giorni per pronunciarsi

Obbligo

 La valutazione di impatto ambientale è obbligatoria solo nel caso in cui l'esito dello screening è negativo

Il procedimento

 Se la valutazione è negativa può partire il procedimento di Via. La documentazione va presentata solo su supporto informatico (salvo difficoltà tecniche). Entro 30 giorni l'autorità verifica la completezza della pratica. Il soggetto ha 30 giorni per colmare eventuali carenze e 45 per modificare gli elaborati. Il provvedimento di Via viene emesso entro 90 giorni dalla presentazione della documentazione definitiva

La competenza di servizi

 Non è chiamata a esprimere una valutazione definitiva ma è solo un confronto tra le amministrazioni

Il procedimento

 Le regioni sono tenute ad adeguare il proprio ordinamento alle nuove disposizioni entro un anno dall'entrata in vigore del nuovo testo (26 agosto 2011)

Gli idrocarburi

Sono vietate le attività di pesca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi

- all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti o convenzioni internazionali;
- nelle zone di mare poste entro 12 miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro 5 miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale

Nelle altre aree tali attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di Via

INTERVENTO

Solo il rilancio dell'atomo ridurrà la bolletta elettrica

di Enzo Gatta

Le posizioni antinucleari stanno riproponendo la "realtà virtuale" che portò ai referendum dell'87. Le tesi di allora, fondate su dati incoerenti con la realtà e le cui previsioni si sono dimostrate false alla prova della storia, sono le stesse di oggi: sembra che il tempo sia passato invano. Come centro di competenza in materia nucleare, l'Ain sta faticosamente tentando di ristabilire un minimo di "realtà reale", senza inutili polemiche, sulla base di studi che si sono sempre distinti (dal 1958 ad oggi) per rigore scientifico, obiettività e terzietà rispetto a interessi di parte.

In pole position c'è sempre la realtà virtuale della "saturazione" dei consumi elettrici: la domanda elettrica cresce poco; basta quindi risparmiare un po', aumentare l'efficienza e il gioco è fatto, senza scomodare il nucleare. La realtà reale è che dal 1987 ad oggi l'efficienza elettrica è aumentata enormemente, ma nello stesso periodo il consumo di elettricità per abitante è aumentato di 2,3 volte, passando da 2.400 a 5.400 kWh. E come si concilia la tesi della saturazione della domanda con l'idea che, per ridurre le emissioni, in futuro dovranno aumentare gli usi elettrici (ad esempio, pompe di calore) e anche le automobili saranno elettriche o a idrogeno (prodotto anch'esso con energia elettrica)?

Edo Ronchi, sottolineando il rallentamento della domanda elettrica nel 2009 (-6,4% rispetto al 2008), ci racconta che in Italia c'è già troppa potenza installata, che le fonti rinnovabili stanno crescendo rapidamente e quindi che il nucleare non ha spazi di mercato. La storia invece insegna che il rallentamento della domanda elettrica è un fatto episodico legato

alla crisi economica che stiamo attraversando. La stessa cosa avvenne in corrispondenza delle crisi petrolifere del 1974-75 e del 1979-80 e della crisi economico-finanziaria dei primi anni Novanta. Eppure dal 1974 ad oggi la domanda elettrica nazionale è aumentata di 2,4 volte, passando da 142 a 340 TWh, e continuerà a crescere in futuro, a meno di un collasso economico del paese.

Quanto alle fonti rinnovabili - che abbiamo nella massima considerazione - i dati dimostrano che possono competere solo a prezzo di consistenti incentivazioni. E si tratta inoltre di fonti aleatorie e intermittenti, che richiedono impianti convenzionali per garantire la certezza degli approvvigionamenti. Si tratta quindi di fonti sostenibili sul piano ambientale, ma che rischiano di non esserlo sul piano economico.

Se si vuole rendere competitivo il sistema industriale e avviare una nuova fase di crescita economica è necessario ridurre il costo medio di produzione del kWh, che è attualmente in Italia il più alto del mondo industriale. Ciò è dovuto essenzialmente alla mancanza di una componente nucleare (33% nel resto d'Europa), all'uso prevalente dei costosi combustibili fossili (72% della produzione nazionale, 50% gas) e all'incentivazione delle fonti rinnovabili e assimilate, che attualmente costa all'utente elettrico italiano oltre 3 miliardi all'anno. Se si riesce a ridurre il costo di produzione in altro modo (ad esempio ricorrendo al nucleare) allora sarà possibile continuare ad incentivare le fonti rinnovabili. E occorrerà comunque risolvere i problemi dell'intermittenza di queste fonti e i connessi problemi di sviluppo della rete, necessario per acquisire la loro produzione.

Nessuna delle voci che si levano dall'universo ambientalista sembra notare il fatto che il nucleare è l'unica fonte di produzione elettrica che può consentire di ridurre da subito e in misura massiccia le emissioni di CO₂ del sistema elettrico, che rappresentano un quarto delle emissioni complessive del Paese.

Emma Bonino ci dice ancora, 23 anni dopo, che il nucleare è marginale, che copre solo una minima parte dei consumi finali di energia, che nessun paese occidentale investe più sul nucleare e che il nucleare non riduce il consumo di petrolio, dato che la Francia consuma più petrolio

LO SCENARIO

L'Italia deve allinearsi agli altri paesi nel mix delle fonti. Serve una discussione di alto profilo sui dati

dell'Italia. I dati reali dicono invece che il nucleare è la prima fonte di produzione elettrica in Europa (dove ci sono 197 reattori in funzione, 17 in costruzione e una trentina in progetto) e la seconda negli Usa (dove ci sono 104 reattori in funzione, 4 in costruzione e una ventina in progetto) e che l'investimento in corso nel settore nucleare a livello mondiale non ha precedenti. I dati dicono inoltre che in Francia, come in Italia, il petrolio si usa per i trasporti, non per produrre energia elettrica.

C'è stato anche in Italia un tempo in cui i dati erano dati e su quelli ci si confrontava per cercare soluzioni reali, non virtuali. Senza il recupero di quel metodo le possibilità di confronto e di discussione sono destinate a rimanere minime.

Presidente dell'Associazione Italiana Nucleare



Corte Ue. Il rimborso esclude l'aggiornamento dei valori Indennizzi leggeri sull'esproprio

Marina Castellaneta

La Corte europea dei diritti dell'uomo frena sugli indennizzi, materiali e morali, alle vittime di espropriazioni indirette. Con la sentenza Dora Chirò contro l'Italia, depositata il 27 luglio 2010 (ricorso 65272/01), cambia orientamento rispetto ai criteri utilizzati per la riparazione del danno, rendendo così meno appetibile il ricorso a Strasburgo.

Alla Corte europea si rivolge una donna che, a causa di un'espropriazione indiretta, ha perso il proprio terreno. Il sindaco del comune di Poggio Imperiale (Foggia) ha disposto l'occupazio-

zione della sua proprietà in vista dell'espropriazione per costruire una scuola. La Corte (sentenza dell'11 ottobre 2005) accerta che l'Italia ha violato l'articolo 1 del Protocollo n. 1 che riconosce il diritto di proprietà. Ridimensiona poi l'indennizzo da corrispondere rispetto alle richieste della ricorrente e alla precedente prassi in materia. La donna, infatti, non ha chiesto solo il riconoscimento della violazione, ma anche che lo Stato venga condannato a pagare 678.410 euro per il danno materiale subito. Questo danno è quantificato tenendo conto del valore del terreno rivalutato fino al momen-

to della pronuncia della Corte e del mancato guadagno dovuto alla privazione subita e alla perdita di opportunità, tanto più che il risarcimento disposto a livello nazionale è stato, a suo parere, esiguo. La valutazione della donna è respinta dalla Corte europea, che traccia i parametri da utilizzare.

Prima di tutto - precisa la Corte - il valore del terreno non può essere determinato al momento della sentenza della stessa Corte, ma va considerato nel momento della perdita della proprietà. Nella quantificazione del danno materiale non va incluso, a differenza di quanto avveniva in passato, il

valore degli immobili costruiti dall'amministrazione statale sui terreni occupati.

L'indennizzo deve corrispondere al valore pieno del terreno quantificato al momento della perdita della proprietà, secondo quanto stabilito da esperti nominati dall'organo giurisdizionale interno. La Corte può tener conto al massimo di inflazione e interessi legali.

Quindi la donna, il cui terreno aveva un valore pari a 95mila euro secondo gli esperti nazionali, ottiene dalla Corte 14mila euro. Un indirizzo analogo si riscontra nella sentenza Gravina contro Italia (ricorso 60124/2000). Al ricorrente è espropriato un terreno. Chiede 950mila euro: sul bene, è la sua tesi, è stato costruito un ospedale. La Corte liquida 22mila euro per il danno materiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Sicurezza. Certificazione degli impianti L'ingegnere vista i materiali non normalizzati

Laurent Socal

Con il Dm 19 maggio 2010 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 161 del 13 luglio) sono stati aggiornati i modelli di dichiarazione di conformità degli impianti ai fini della sicurezza, allegati al Dm 37/08.

La novità è l'aggiunta di un nuovo allegato obbligatorio da usare nel caso in cui vengano impiegati, nella realizzazione dell'impianto, materiali o sistemi «non normalizzati», cioè non contemplati da norme di prodotto o di installazione. Tuttavia, devono comunque essere «legittimamente utilizzati» in un altro paese della Ueo (Europa occidentale) o del See (spazio economico europeo).

In secondo luogo bisogna sottostare a una procedura pesante: occorre la progettazione e un'analisi di rischio specifica a cura di un ingegnere, che segua poi anche l'iter di installazione dell'impianto e ne attesti la corretta esecuzione. In linea di principio, ciò che viene richiesto è corretto: la conformità alle norme tecniche Uni o En vigenti può solo dare la "presunzione" di conformità. Infatti la norma potrebbe non aver contemplato alcuni casi specifici che rendono pericoloso un impianto altrimenti sicuro. In mancanza di norme di riferimento, non si può che rimandare alla responsabilità del costruttore o dell'installatore, che dovrà eseguire una valutazione di rischio specifica. Di fatto però, così come è stata espressa, tale condizione (imposta attraverso delle note alla dichiarazione di conformità) è un ostacolo quasi insormontabile e che non mancherà di alimentare qualche polemica (il riferimento esclusivo agli ingegneri e non ai periti industriali, per esempio).

La modifica degli allegati riporta l'attenzione su un concet-

to implicito sin dalla legge 1083/71 e poi ripreso dalla legge 46/90 e dalle direttive europee: che gli impianti debbano essere sicuri è ovvio; il punto rimane invece come dimostrarne la sicurezza, stante l'enorme varietà di casi possibili. Per questo occorre quindi "regolamentare" anche la realizzazione di impianti e l'uso di (nuovi) prodotti non (ancora) coperti da norme, visto che l'installatore rimane sempre responsabile della sicurezza di quanto realizzato. Questa preoccupazione affiora anche dal contenuto della "relazione con tipologia dei materiali", ove ci si accontenta delle tipolo-

LA POSSIBILITÀ

Il fac-simile per dichiarare la conformità prevede una sezione ad hoc per l'uso di prodotti non contemplati dalle norme

gie materiali coperti da norma mentre si richiede invece l'elenco dei prodotti non soggetti a norme. A dire il vero, nuovo il punto (8) è più restrittivo, perché pensato solo in funzione dell'esigenza contingente e non del contesto complessivo: ammette solo prodotti "legittimamente in uso in altri paesi europei" e non tiene conto che in generale esistono "prodotti non coperti (o non ancora coperti) da norma".

Molte ancora le questioni irrisolte; come la ripartizione delle responsabilità fra installatore e progettista, la corretta definizione degli allegati obbligatori, la reale qualifica degli installatori, la verifica in campo degli impianti eseguiti e l'opportunità di estendere questa legge anche in ambito industriale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Osservatorio Oice-Informatel: nei primi sei mesi 2010 bandi giù del 2%. Ma aumenta il valore (+1,9%)

Opere, in calo il numero delle gare Il mercato italiano rappresenta solo il 3% di quello europeo

DI MARCO SOLAIA

In calo il numero dei bandi di gara degli ultimi sei mesi del 2010, ma aumenta, sia pure di poco, il loro valore; la domanda di servizi di ingegneria e architettura, a livello europeo, rappresenta soltanto il 3,1% del totale delle gare effettuate a livello europeo; continua l'ascesa dei ribassi offerti in gara per aggiudicarsi gli appalti. È questo il dato complessivo dei primi sei mesi del 2010 di gare di progettazione e di servizi tecnici a esse connessi, rilevato dall'Osservatorio Oice-Informatel che segue dal 1994 l'andamento del mercato dei servizi di ingegneria e architettura. Il confronto con i primi sei mesi 2009 vede scendere il numero delle gare, pari a 2.029, del 2% (-22,4% sopra soglia e +1% sotto soglia) e il loro valore (pari a circa 360 milioni) salire solo dell'1,9% (+4,8% sopra soglia e -7,6% sotto soglia). Va segnalato come il mercato italiano rappresenti a livello europeo un mercato di rilevanza ridotta: nei primi sei mesi del 2010 infatti l'incidenza del nostro paese continua ad attestarsi su un modesto 3,1% (Francia 44,6%, Germania 10,8%, Spagna 7,5%, Polonia 5,4%, Gran Bretagna 4% ecc.). Il valore medio dei bandi è passato da 175 mila euro nel 2009 a 182 mila euro nel 2010,

con un incremento del 3,9%. C'è quindi un aumento medio che potrebbe anche dipendere dalla minore «tracciabilità» dei bandi di piccolo importo che, in base al Codice dei contratti, possono essere affidati al di sotto dei 100 mila euro con una gara informale fra cinque soggetti scelti dalla stazione appaltante. A cui si affianca anche il dato sul numero dei bandi

di sopra soglia che è diminuito del 22,4% nei primi sei mesi del 2010, ancorché siano aumentati gli importi dei singoli bandi (con un aumento complessivo del 4,8%) grazie soprattutto a bandi di servizi tecnici diversi dalla progettazione vera e propria. Le gare sopra soglia (oltre i 192 mila euro) in percentuale sul totale dei bandi passano quindi dal 12,7% al 10,1% e, per quel che riguarda il valore, rappresentano una quota che è passata dal 2009 al 2010 dal 78,4% al 76,2%. La parte del leone, comunque, la fanno i piccoli affidamenti al di sotto dei 100 mila euro che raggruppano l'82,2% del totale dei bandi, con un aumento dell'8,4% rispetto ai primi sei mesi del 2009; per questi bandi c'è però un calo complessivo del valore pari al 7,2%. Scendono invece, in numero, i bandi di gara per affidamenti compresi fra 100 mila e 200 mila euro (soggetti alla pubblicità nazionale) che passano dall'11,4 all'8,6% dei primi sei

mesi del 2010; di questi bandi il valore, invece, cresce del 3,6%.

Dal punto di vista della tipologia degli affidamenti, la maggior parte delle gare ha avuto a oggetto opere di edilizia (464 gare), con un +2% rispetto ai primi sei mesi del 2009; 342 sono state invece le gare per servizi di assistenza tecnica (-3,7% sul 2009, ma rappresentano in valore la fetta più rilevante del mercato con 112 milioni). Netto calo per gli affidamenti di servizi relativi a opere stradali e autostradali (190, con un calo del 19,8%). L'analisi dei dati per macroregioni mette in evidenza che nel primo semestre del 2010 a reggere il mercato sono le regioni del Nord. Infatti rispetto ai primi cinque mesi del 2009 abbiamo: Nordovest +8,1% in numero e +21,3% in valore, Nordest +20,3% in numero e +81,6% in valore. Nelle Isole -5% in numero e +0,6% in valore. Nelle altre aree geografiche del paese il confronto è fortemente negativo: Centro

-16,9% in numero e -28,8% in valore, Meridione -12,9% in numero e -32,8% in valore.



Per quel che riguarda la domanda indiretta che si esprime con le gare per l'affidamento congiunto di lavori e servizi di ingegneria (appalti integrati, appalti-concorso, project financing e concessioni), nei primi sei mesi dell'anno sono state pubblicate 781 gare per un importo di 8.746,2 milioni di euro. Rispetto al primo semestre del 2009 si registra un incremento del 55,3% in numero, ma una flessione del 18,2% in valore.

Infine il dato sui ribassi indica un costante aumento, visto che il ribasso medio sul prezzo a base d'asta per le gare indette nel 2009 è ormai al 37,5% (a inizio 2009 era al di sotto del 34%).

Quello italiano rappresenta a livello europeo un mercato di rilevanza ridotta: nei primi sei mesi del 2010 infatti l'incidenza del nostro paese continua ad attestarsi su un modesto 3,1% (Francia 44,6%, Germania 10,8%, Spagna 7,5%)

La parte del leone la fanno i piccoli affidamenti al di sotto dei 100 mila euro che raggruppano l'82,2% del totale dei bandi, con un aumento dell'8,4% rispetto ai primi sei mesi del 2009

Il confronto con i primi sei mesi 2009 vede scendere il numero delle gare, pari a 2.029, del 2%



Il Tar Sardegna ha deciso di rinviare alla Corte costituzionale la l. regionale n. 5 del 2007

Appalti, dubbi sulla legge sarda *Nel mirino le norme su cauzione e segnalazione all'Authority*

DI ANDREA MASCOLINI

Rinviata alla Corte costituzionale la legge sarda sugli appalti per le norme sulla escussione della cauzione provvisoria e sulla segnalazione all'Authority per la vigilanza sui contratti pubblici. Lo ha deciso il Tar Sardegna con la sentenza della prima sezione del 13 agosto 2009, n. 1449 che ha avuto modo di affrontare il tema del rapporto fra norme regionali e norme statali in materia di garanzie e qualificazione dei concorrenti nelle gare di appalto, non ritenendo manifestamente infondata la questione di incostituzionalità

Il Tar Sardegna non ha ritenuto manifestamente infondata la questione di incostituzionalità delle norme sulla escussione della cauzione provvisoria e sulla segnalazione all'Authority per la vigilanza sui contratti pubblici

di due norme della legge 5/07 della regione Sardegna. Nell'accogliere la richiesta di rinvio alla Corte costituzionale della questione di legittimità, i giudici entrano nel merito dei due profili posti nel ricorso (relativi peraltro alla stessa norma regionale) affermando l'inapplicabilità della disciplina regionale difforme dal Codice dei contratti. Il primo aspetto censurato dalla sentenza riguarda la parte dell'articolo 18 della legge regionale 5/07 che introduce una ipotesi di escussione non prevista dalla disciplina statale (artt. 48 e 75 del codice dei contratti pubblici).

A tale proposito il Tar richiama i contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 401 del 2007 ove si era affermato che la materia delle garanzie e delle coperture assicurative rientrano nella fase di scelta del contraente, materia riconducibile alla tutela

della concorrenza, e quindi nella competenza esclusiva statale.


La disciplina della cauzione provvisoria, dice la sentenza del Tar, è quindi «riservata integralmente alla competenza legislativa, con la conseguenza che la legge regionale non può dettare

GIURISPRUDENZA CASA

PRELAZIONE, CONTRATTI PRELIMINARI, OBBLIGHI

«In tema di prelazione urbana, ove nel contatto preliminare di compravendita dell'immobile tra proprietario locatore e terzo sia stato pattuito il pagamento immediato di una parte del prezzo a titolo di acconto e il pagamento del saldo entro una precisa data, il conduttore che dichiara tempestivamente di esercitare la prelazione ha l'obbligo, a norma del quarto comma dell'art. 38 della legge n. 392/1978, di provvedere, pena la decadenza dal diritto di prelazione, al versamento dell'acconto entro i 90 giorni (30 giorni successivi alla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione) dalla notifica della «denuntiatio» e al pagamento del residuo prezzo entro la data, se successiva, stabilita nel predetto contratto preliminare». Lo ha stabilito la Cassazione (sent. n. 25815/09, inedita).

a cura dell'Ufficio legale della Confedilizia



una disciplina diversa da quella statale».

Il secondo aspetto, sempre relativo all'art. 18 della legge regionale sarda n. 5/2007, concerne la disciplina della qualificazione e della selezione dei concorrenti, nella parte in cui introduce una ipotesi di segnalazione all'Autorità di vigilanza, con l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie ed eventuale sospensione dell'impresa dalle gare (da uno a dodici mesi). Per i giudici sardi anche questa norma appare in violazione del Codice dal momento che quest'ultimo prevede la segnalazione soltanto per mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria. La violazione del Codice determina anche in questo caso un contrasto fra normativa regionale e normativa statale trattandosi di materia riservata alla competenza esclusiva dello stato.

— © Riproduzione riservata — ■

Energia. Oltre 500 le società super-specializzate selezionate nell'attività di qualificazione promossa da Enel e Confindustria

Scatta la corsa al business atomico

Stimato in almeno 20 miliardi il valore totale delle attività per le aziende dell'indotto

Daniele Lepido
MILANO

L'industria italiana si fa bella per il ritorno in patria del nucleare, tra i ritardi della politica e le polemiche delle Regioni. Con una "nostalgica" casualità: la dipartita da Caorso all'inizio dell'estate delle ultime 64 barre di uranio (in tutto erano 1.032), "salpate" dalla ex centrale alla volta della Francia (si veda Il Sole 24 Ore del 22 giugno). Questi i numeri principali del piano governativo, in attesa che la promozione, data per probabile, di Paolo Romani a ministro dello Sviluppo acceleri i nodi politici ancora da sciogliere: da qui al 2018-2019 è prevista la costruzione di otto reattori in grado di produrre 100 miliardi di chilowattora l'anno, un quarto del fabbisogno energetico.

Oggi l'atomo è parte essenziale

COMMESSE ALL'ESTERO

Dall'Europa all'Asia sono sempre di più le aziende nostrane impegnate nelle forniture hi-tech per le nuove centrali

del nostro programma infrastrutturale. Complice una maggioranza "nuclearista" che tuttavia, a un anno dalla legge 99/2009 che ha sancito il ritorno all'invenzione (tra gli altri) dei ragazzi di via Panisperna, non ha ancora sbloccato l'iter dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.

Intanto i big dell'industria si sono già mossi, con due cordate che, assieme alle centinaia di piccole e medie imprese dell'indotto, saranno protagoniste del ritorno al nucleare. Da un lato c'è il raggruppamento tra Gdf Suez ed Eon, che per ora prevede solo l'esame di fattibilità con la partecipazione di partner locali, da Acea ad A2A. E poi il progetto più definito: quello di Enel ed Edf, con la collaborazione di Ansaldo (Finmeccanica), promosso dai governi Berlusconi e Sarkozy. Sulle 8 centrali in cantiere, Enel ed Edf si sono candidate alla costruzione di quattro basate sulla terza generazione avanzata di nucleare ad acqua pressurizzata (Epr), bre-


vettate da Areva. I reattori Epr per il progetto italiano hanno una potenza di 1.600 megawatt e costano circa 4,5 miliardi di euro.

Secondo uno studio di Confindustria, se è vero che il nostro paese intende arrivare al 25% dell'energia prodotta con il nucleare, saranno necessari 30 miliardi di euro dei quali circa il 70% potrebbero riguardare l'indotto italiano, quindi oltre 20 miliardi. E proprio Viale Dell'Astronomia, insieme con Enel, ha iniziato nei mesi scorsi un *road show* per reclutare piccole e medie imprese, nel quale sono già state selezionate 514 aziende da coinvolgere nella rinascita del nucleare.

Intanto, però, in attesa che l'atomo nostrano torchi in pista, l'industria fa il pieno di commesse oltreconfine. Il caso più recente è quello di Asg, azienda del gruppo Malacalza attiva nel settore dei magneti e dei superconduttori, che si è aggiudicata un ordine da 120 milioni per la fornitura di dieci bobine per la centrale francese di Cadarache. E sempre a Cadarache ha vinto una commessa da 20 milioni di euro la Ocem, impresa bolognese che fornirà quattro sistemi di alimentazione speciali per il reattore. Il gruppo Valvitalia di Rivianazzano (Pavia), mille addetti e 353 milioni di fatturato, oltre al Vecchio Continente punta all'Asia: «Faremo la nostra parte per la rinascita del nucleare in Italia - racconta Salvatore Ruggeri - anche se adesso abbiamo diverse commesse in Europa e in paesi come l'India arrivano a ordini fino a 15 milioni».

Tornando in Francia, l'altra grande centrale che vede le aziende nostrane in prima fila è il sito di Flamanville con circa 50 fornitori del Belpaese, tra i quali Dalmine, Fomas, Italcementi, Sesia Fucine, Ansaldo componenti, Mangiarotti, Officine meccaniche Righi, San Giorgio Segen e Sdf Terni. A livello occupazionale le nuove centrali nucleari potranno far nascere in Italia almeno 20-25 mila posti di lavoro (si veda il Sole 24 Ore del 14 luglio): un impianto richiede infatti 600 addetti ai quali si devono aggiungere altre 2.800 presenze giornaliere. In tutto 3.400 addetti che moltiplicati per

le quattro centrali di Enel-Edf fanno oltre 13 mila posti. Secondo Confindustria Anie agli occupati diretti vanno poi aggiunti altri 10 mila posti, per esempio nel settore dell'elettromeccanica. Tantissimi, se si pensa che il nucleo centrale dei ragazzi di via Panisperna era formato da cinque persone: oltre a Fermi, D'Agostino, Segre, Amaldi e Rasetti. Il primo dream team dell'atomo.



Urgente il via all'Agenzia - L'Autorità ha snellito le procedure per cambiare gestore Esecutivo in ritardo sull'agenda nucleare

L'Autorità dell'energia smonta un altro pezzettino di muro che tiene chiusa la liberalizzazione dei consumatori: la banca dati dei clienti. Con una delibera, è stata avviata la procedura per la gara con cui decidere chi allestirà il "cervellone" in cui potranno essere scambiati i dati sui contratti. Non è una cosa da poco: quando un consumatore vuole cambiare fornitore di luce o gas, spesso l'azienda energetica che sta per perdere il cliente diventa muta per impedire all'azienda concorrente di aprire il nuovo contratto. Con la banca dati (in cui saranno assicurate tutte le garanzie di riservatezza per i clienti) i consumatori non avranno più difficoltà a passare a un nuovo fornitore.

Il sistema di banca dati è stato deciso con una delibera dell'Autorità dell'energia, ma è contenu-

to nella "mini-riforma" dell'energia varata ai primi di luglio e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 192 del 18 agosto. La legge dà mandato all'Autorità dell'energia di costituire la banca dati, ma anche delinea i poteri dei commissari sblocca-progetti, definisce norme univoche per la realizzazione di centrali alimentate da fonti rinnovabili (per esempio, dà mandato allo Sviluppo economico di fissare entro l'autunno una "fideiussione" sui nuovi progetti, per contenere la corsa ai progetti farlocchi) e allunga la concessione delle miniere sarde di carbone nel Sulcis.

Ma se in luglio il governo ha sbloccato alcune norme sull'energia, il capitolo nucleare resta paralizzato, con il rischio che - il tempo passa inesorabile - il programma atomico cominci a perdere qualche pezzo. Annun-

ciata più volte, l'istituzione dell'Autorità di controllo sul nucleare si è fermata sull'assenza del ministro dello Sviluppo economico e sulle questioni che in generale hanno paralizzato la vita politica italiana. Restano da decidere le cosiddette "incompatibilità", cioè il ritratto di quello che dovrebbe essere (e soprattutto l'elenco delle caratteristiche che non dovrà avere) il vertice della futura agenzia. L'ipotesi di nominare alla presidenza il medico e scienziato Umberto Veronesi è sostenuta dal governo ma il ritratto contenuto dalle norme sull'incompatibilità è ben differente. Veronesi, che è vicino al centrosinistra, è disponibile a occuparsi di nucleare a patto che non sia ridimensionata la sua attività medica e di ricerca.

J.G.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Proprietà industriale. Il codice in vigore dal 2 settembre

Marchi e brevetti italiani equiparati ai titoli europei

Più accessibili le procedure d'urgenza per bloccare la contraffazione

Alessandro Galimberti

Marchi e brevetti diventano più europei, sarà più facile registrarli ma soprattutto difenderli e non violarli (in buona fede, almeno); diventa più semplice anche brevettare i trattamenti chirurgici e terapeutici e le invenzioni biotecnologiche - opzioni comunque già consentite dal 2006 - mentre resta l'anomalia delle invenzioni universitarie, che rimangono patrimonio del ricercatore e non invece dell'ateneo.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale 192 del 18 agosto, il decreto legislativo 131/2010 che aggiorna il codice della proprietà industriale è in procinto di entrare ufficialmente in vigore (dal 2 settembre). Si tratta di un provvedimento omnibus che riporta nella sede naturale (cioè il codice del 2005) una serie di norme entrate in vigore nel frattempo - soprattutto il Dl 3/2006, abrogato contestualmente - con vari problemi di coordinamento sia interno sia europeo. Il decreto appena pubblicato, allo stesso tempo, disinnescia per l'Italia contenziosi già in corso e in dirittura d'arrivo alla Corte di giustizia.

Per agevolare la competitività del mondo produttivo, obiettivo primario del governo, le modifiche toccano soprattutto le procedure di registrazione per la validità dei brevetti e la tutela amministrativa e processuale. Le misure d'urgenza contro i contraffattori dei diritti di proprietà industriale saranno più facilmente accessibili, con l'unificazione del giudice della tutela (dal procedimento di descrizione, che tra l'altro diventa un vero e proprio contraddittorio, a quello di sequestro fino all'inibito-

ria) con l'obiettivo dichiarato di efficienza e rapidità della tutela, ma anche con un'apertura alla "parità delle armi" tra chi accusa e chi si difende.

E per chi produce beni o servizi potenzialmente a rischio di violazione di un brevetto altrui, la legge consente ora l'azione di accertamento negativo anche in via d'urgenza: un elemento di chiarezza che potrà alleggerire le cancellerie di molti tribunali civili e favorire la libertà di iniziativa economica.

Il nuovo Codice equipara poi nei fatti il brevetto italiano e quello europeo (Epc 2000), riducendo tempi e procedure per le aziende, semplifica le procedure per la tutela dei segreti militari e crea piste privilegiate nel contenzioso amministrativo per i mandati di marchi e brevetti.


Quanto alle biotecnologie, le novità sono marginali.

Il decreto legislativo porta dentro il Codice della proprietà industriale le norme già in vigore nel decreto legge 3/2006, che consentono la brevettabilità nei limiti già noti (esclusi, per esempio, il corpo umano e le invenzioni il cui sfruttamento è contrario alla dignità umana, la semplice sequenza del Dna, le varietà vegetali e le razze animali, le varietà vegetali geneticamente modificate) intervenendo solo sulla semplificazione delle procedure - in particolare cancellando l'obbligo di dichiarare la «legittima acquisizione» del materiale da brevettare, armonizzandole così all'Europa.

Anche per i trattamenti chirurgici e terapeutici la disciplina non cambia: resta il divieto, mentre si può continuare come oggi a brevettare il «secondo

uso», cioè le modalità applicative e/o le tecniche di una terapia. Anche qui sono state "ritoccate" le parti burocratiche, rese più semplici.

È stata invece una scelta politica del Governo quella di disattendere la delega parlamentare, nella parte in cui imponeva di restituire alle università e alle altre istituzioni pubbliche di ricerca la titolarità delle invenzioni realizzate dai loro ricercatori, che era stata tolta nel 2001 (si veda anche l'articolo nella pagina); è però almeno rimasta la regola, introdotta nel 2005, che consente alle università di disporre di queste invenzioni in caso di ricerche finanziate da terzi, per non scoraggiare le sinergie tra pubblico e privato, particolarmente importanti in questo campo. La scelta dell'esecutivo è stata criticata anche all'interno della stessa commissione parlamentare che ha redatto il testo, perché potrebbe presentare profili di incostituzionalità, sia per aver disatteso la delega legislativa, sia per il trattamento privilegiato rispetto al resto del mondo dei lavoratori dipendenti, che come noto non possono vantare diritti sulle proprie invenzioni. Ma proprio in questo ambito di lavoro dipendente privato, rischia di sollevare polemiche la scelta - peraltro costituzionalmente orientata - di equiparare brevettazione e sfruttamento dell'invenzione in regime di segreto ai fini del riconoscimento del diritto all'«equo premio» al dipendente-inventore.



Le coordinate

Biotecnologie



Riordinate le norme recepite con il Dl 3/2006, senza cambiamenti sostanziali

- **Brevettabili:** un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale; un procedimento tecnico con materiale biologico; nuove applicazioni di materiale biologico o procedimento già brevettato; un'invenzione relativa a un elemento isolato dal corpo umano; relativa a piante o animali, caratterizzato dall'espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma
- **Non brevettabili:** il corpo umano; diagnosi, trattamenti chirurgici e terapeutici; le invenzioni, il cui sfruttamento è contrario alla dignità umana; una semplice sequenza di Dna; le varietà vegetali e le razze animali, le varietà vegetali geneticamente modificate
- **Resa facoltativa la dichiarazione, in sede di richiesta di brevetto, della «legittima acquisizione» del materiale.** La mancata dichiarazione non preclude l'ottenimento del brevetto, che però sarà annullabile per violazione dei presupposti
- **Introdotte sanzioni amministrative per la mendacità delle dichiarazioni (se rese) sull'acquisizione del materiale**

Trattamenti chirurgici e diagnostici



Regole immutate

■ **Brevettabile solo il «secondo uso»,** cioè le modalità applicative e/o le tecniche di una terapia. Semplificata la procedura per la domanda di brevetto

Segni e denominazione d'origine



Regole sostanziali immutate. Il brevetto italiano è però stato armonizzato ed equiparato a quello europeo, unificando di fatto la procedura

- Non sono quindi registrabili marchi
- simili ad analoghi già noti;
 - già conosciuti come ditta, denominazione, ragione sociale o domini e tali da confondere i consumatori;
 - identici a un marchio registrato per prodotti identici o affini;
 - identici a un marchio già registrato per prodotti anche diversi ma che possano ingannare i consumatori;
 - identici a uno già registrato per altri prodotti già noti in Italia o nella Comunità europea, se la registrazione può procurare un vantaggio "parassitario"

Tutela di marchi e brevetti



È il capitolo con le novità più importanti: velocizzazione dei procedimenti e nuovi strumenti, sia per chi cita a giudizio sia per chi è citato e anche per chi vuole difendersi in anticipo da un'eventuale causa

- Riunificata in capo allo stesso giudice la competenza per i procedimenti di descrizione, sequestro e inibitoria
- Introduzione della consulenza tecnica preventiva
- Processi di nullità brevettuale più veloci: non è più necessario citare l'inventore
- L'accertamento negativo della contraffazione può essere domandato anche in via d'urgenza


Opere di design



Protette anche le opere di design divenute di pubblico dominio prima del 2001

■ I prodotti rilasciati dopo il 2006 in violazione del diritto diventano contraffazione. L'Italia per questa lacuna era sotto procedura d'infrazione davanti alla Corte di giustizia

Scoperte in Università



Resta in vigore la disciplina attuale

■ Attribuita ai ricercatori la titolarità del diritto di registrare e sfruttare economicamente la scoperta. L'allineamento alla disciplina europea – dove il diritto spetta agli atenei – è stato cancellato in sede di approvazione definitiva del decreto. I ricercatori universitari quindi mantengono una prerogativa non riconosciuta ai dipendenti di aziende private

Iter burocratici più snelli



Riconosciuta ai mandatarî di marchi e brevetti la possibilità di agire davanti alle Commissioni dei ricorsi

DIRITTO D'AUTORE Protezione allungata per il design

La protezione allungata del design industriale è una delle novità più importanti del decreto legislativo che entrerà in vigore tra due settimane. La nuova formulazione dell'articolo 239 del Codice ripristina la tutela per le opere che, dopo l'aprile del 2001, erano diventate di pubblico dominio (e quindi duplicabili senza limiti), e di fatto pone fuori dalla legalità quelle abusivamente riprodotte dopo il 2006. L'approvazione della norma frena la procedura di infrazione europea, per la quale l'avvocato generale, nel giugno scorso, aveva di fatto chiesto una censura per l'Italia.

Di protezione allungata del design si era occupato il tribunale di Firenze nel febbraio scorso che, riconoscendo la tutela alla lampada Arco disegnata nel 1962 dai fratelli Achille e Pier Giacomo Castiglioni, aveva di fatto tracciato il percorso per la nuova legge.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Per la Corte dei conti i regolamenti comunali che prescrivono il contrario sono illegittimi

Incarichi, niente affidamenti diretti

Necessaria la procedura comparativa anche per importi minimi

DI LUIGI OLIVERI

Illegittimi i regolamenti degli enti locali che consentono l'affidamento diretto di incarichi di collaborazione esterni, al di sotto di determinate soglie dell'importo contrattuale. La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige, con la delibera 9 giugno 2010, n. 18/2010 torna sulla delicata questione dei criteri di affidamento, censurando il regolamento di organizzazione di un comune, che aveva inserito nel regolamento la possibilità di affidare gli incarichi professionali in via diretta, senza cioè alcuna procedura comparativa, a condizione che fossero di valore inferiore ai 20 mila euro. Dopo un primo rilievo della sezione, il regolamento ha portato la soglia per gli affidamenti diretti a 10 mila euro. Ma la magistratura contabile ha censurato anche la riduzione della soglia.

La deliberazione della sezione Trentino-Alto Adige

non si ferma, però, solo alla stigmatizzazione dell'illegittimità del regolamento e va oltre, fornendo preziose indicazioni in merito ai presupposti al ricorrere dei quali per le amministrazioni risulterebbe possibile assegnare gli incarichi senza procedere ad una selezione preventiva.

In premessa, la deliberazione sottolinea che in ogni caso l'ipotesi dell'affidamento diretto deve costituire sempre un'eccezione, da motivare, di volta in volta, nella singola determinazione d'incarico con riferimento all'ipotesi in concreto realizzatasi. Ovviamente, la previsione di una soglia di valore del contratto, specie se particolarmente alta, consentirebbe di trasformare l'affidamento diretto da

evento eccezionale a sistema normale.


Tra le motivazioni che possono giustificare l'assegnazione senza procedura comparativa, la magistratura contabile ritiene possa farsi riferimento al requisito della «particolare urgenza» connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico. In altre parole, non deve risultare urgente conferire l'incarico, ma svolgere l'attività. In aggiunta alle considerazioni della delibera, ovviamente anche nel caso di urgenza le amministrazioni debbono aver prima dell'incarico verificato che sussistano tutti gli altri presupposti di legittimità, tra i quali, in particolare, il controllo sull'inesistenza della professionalità all'interno dell'ente, la pertinenza dell'attività con le competenze istituzionali e la previsione nell'ambito del programma degli incarichi, approvato dal consiglio comunale.

Ancora, l'incarico diretto potrebbe risultare ammissibile, a condizione che l'amministrazione

dimostri che le prestazioni professionali di cui abbisogni siano tali da non consentire forme di comparazione. In questo caso, occorre avere riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione oppure alle abilità/conoscenze/qualificazioni dell'incaricato. Insomma, per prestazioni professionali infungibili, come quelle caratterizzate da elevata funzione intellettuale, è possibile non procedere alla verifica comparativa, richiesta dall'articolo 7, commi 6 e seguenti, del dlgs 165/2001.

Ulteriore ipotesi di incarico diretto, potrebbe essere una procedura selettiva andata deserta, senza che ad essa abbia partecipato alcun interessato.

In ogni caso, secondo la magistratura contabile l'eccezionalità diretta è da considerare di stretta interpretazione e non consente deroghe, anche se discendenti dall'esiguità del compenso pattuito per la prestazione affidata al professionista.



Ambiente. Il Dlgs 128/2010 inasprisce le sanzioni e vincola la concessione ai criteri dettati dall'Ue

Il visto Aia in tempi certi

L'autorizzazione anti-inquinamento si ottiene in 150 giorni

Paola Ficco

Il decreto legislativo 128/2010 che entrerà in vigore il 26 agosto (supplemento ordinario 184 della «Gazzetta Ufficiale» 186) inserisce l'Aia (autorizzazione integrata ambientale) nel Codice ambientale, aggiungendo il titolo III-bis e abrogando il relativo Dlgs 59/2005. Il decreto introduce una procedura completamente nuova per l'ottenimento dell'Aia, che in pratica è lo strumento amministrativo attraverso cui si persegue la prevenzione integrata dell'inquinamento (Ippc). Il nuovo Codice mantiene la differenza tra impianti a rilevanza statale e regionale, ma prevede sanzioni più aspre rispetto a quelle previste dal Dlgs 59/2005 (si veda la tabella di fianco). Tutto continua a ruotare intorno alla figura del "gestore" la cui definizione, però, è assai più ampia (si veda la scheda a sinistra).

Caratteristiche

L'Aia è un'autorizzazione all'esercizio e sostituisce "a ogni effetto" le autorizzazioni di cui all'allegato IX alla parte II, Dlgs 152/2006 «secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali». Ogni singola Aia deve includere le modalità previste dal Dlgs 152/2006 per la protezione dell'ambiente e deve indicare le autorizzazioni sostituite. Una copia di ogni Aia va messa a disposizione del pubblico presso gli uffici individuati dall'autorità competente per il deposito della documentazione.

L'autorizzazione ha una durata di cinque anni (otto per gli impianti registrati Emas e sei se certificati Iso) e di dieci anni per gli impianti di allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 40 mila posti pollame; 2 mila posti suini

da produzione (di oltre 30 kg), o 750 posti scrofe.

Criteri e procedure

Per la concessione dell'Aia, l'autorità competente deve tenere conto dei criteri indicati nell'allegato XI al nuovo decreto e delle varie linee guida ministeriali che sono state e saranno emanate. In tale processo, però, l'autorità competente deve ora considerare anche i documenti Bref (Bat Reference Documents), cioè i documenti di riferimento elaborati dall'ufficio istituito dalla Commissione Ue a Siviglia (articolo 29-bis, comma 1). Tali docu-

INFORMAZIONE

Il gestore dell'impianto deve pubblicizzare sui quotidiani nazionali o locali l'annuncio della richiesta

mentisono liberamente disponibili sul sito <http://eippcb.jrc.es/index.html>.

La procedura per l'ottenimento dell'Aia è disciplinata dagli articoli 29-ter e 29-quater del Dlgs 152/2006. Per gli impianti di competenza statale la domanda è presentata al ministero dell'ambiente (commissione istruttoria Ippc) attraverso la procedura telematica, con il formato e le modalità stabiliti con il Dm 7 febbraio 2007. Per gli impianti di competenza regionale, invece, la domanda va presentata all'ufficio o all'ente individuato dalla regione.

Entro i successivi 30 giorni l'autorità competente verifica la completezza della domanda e della documentazione allegata. In caso di incompletezza, le integrazioni dovranno essere fornite entro un termine non inferiore a ulteriori 30 giorni. In questo


caso, i termini del procedimento sono interrotti fino alla presentazione di quanto richiesto. In caso di mancato deposito entro il termine, l'istanza si intende ritirata. L'impresa, però, può richiedere una proroga del termine per la presentazione delle integrazioni.

Invece, se la domanda è completa, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda l'autorità competente comunica l'avvio del procedimento e il luogo dove depositare i documenti per la consultazione da parte del pubblico. Entro i 15 giorni successivi l'impresa (il gestore) provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione di un annuncio con l'indicazione dei propri estremi identificativi e del luogo dell'impianto, nonché gli uffici dove sono depositati gli atti e presso il quale il pubblico può trasmettere le proprie osservazioni (entro i 30 giorni successivi all'annuncio). La pubblicazione deve avvenire su un quotidiano provinciale o regionale (per gli impianti regionali), o nazionale (per gli impianti nazionali) e sul sito web del gestore. Successivamente viene convocata la conferenza di servizi che si deve concludere entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'annuncio a mezzo stampa. Il procedimento si conclude entro 150 giorni dalla presentazione della domanda.

Conferenza di servizi

La conferenza mantiene natura decisoria. Nel suo svolgimento dovrà tenersi conto delle modifiche apportate dalla manovra (legge 122/2010) alla legge 241/1990. Per gli impianti di competenza statale, dovrà essere acquisito il parere dell'Ispra e per quelli di competenza regionale quello delle Arpa in ordine al monitoraggio e delle emissioni nell'ambiente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





INQUINAMENTO

Sostanze nocive

Introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o a altri suoi legittimi usi



EMISSIONE

Lo scarico dell'impianto

Scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, opera o infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria, nell'acqua o nel suolo



GESTORE

La persona o l'impresa

Qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto oppure, ove la legislazione nazionale lo preveda, che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dell'impianto stesso

Cosa cambia

Quando si usa l'autorizzazione integrata ambientale

I permessi sostituiti dall'Aia

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I, parte V, Dlgs 152/2006)
- Autorizzazione allo scarico (capo II, titolo IV, parte III, Dlgs 152/2006)
- Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento

e recupero dei rifiuti (articolo 208, Dlgs 152/2006)

- Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (Dlgs 209/99, articolo 7)
- Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura (Dlgs 99/92, articolo 9)

Le sanzioni penali

Condotta	Sanzione
Esercizio di una delle attività di cui all'allegato VIII privo di Aia o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata	Arresto fino a un anno o ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro
Non osservanza delle prescrizioni dell'Aia	Ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro (salvo che il fatto costituisca più grave reato)
Esercizio di una delle attività di cui all'allegato VIII dopo l'ordine di chiusura dell'impianto	Arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro

Le sanzioni amministrative

Condotta	Sanzione
Omesso invio della comunicazione preventiva all'autorità competente	Arresto fino a un anno o ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro; sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro
Omesso invio della misurazione delle emissioni in atmosfera all'autorità competente e ai Comuni interessati	Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro
Omessa trasmissione, entro il termine stabilito dall'autorità competente e senza giustificazione, della documentazione integrativa nell'ambito della Conferenza di servizi	Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro

Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per l'Aia non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689

Edilizia. Sentenza del Consiglio di stato

Le volumetrie trasferite vanno vincolate alle aree

Guglielmo Saporito

Nuovo rilievo alle funzioni del Catasto e della conservatoria dei registri immobiliari per le ipotesi di cessioni o asservimenti di aree per spostare volumetrie edilizie. Questo è l'indirizzo che si desume dalla decisione del Consiglio di stato (sezione IV, 6 luglio 2010, n. 4333) relativa a una costruzione realizzata a Perugia.

Il contrasto tra privato e amministrazione è sorto quando un unico proprietario di più particelle catastali, utilizzate per ottenere diversi permessi di costruire, ha frazionato i terreni, assegnando a diversi acquirenti anche i titoli per costruire. Fin quando il proprietario era unico, l'asservimento era desumibile dallo stesso regime della proprietà, sicché le aree asservite avevano perso la loro attitudine edificatoria in favore della particella dove era prevista la costruzione. Di norma in questi casi il proprietario sottoscrive un atto d'obbligo ovvero una dichiarazione formale, con il quale, nei riguardi del comune, si impegna per sé e per i propri aventi causa a non utilizzare, in seguito, a fini edificatori le particelle asservite.

A volte, tuttavia, l'atto d'obbligo può mancare, come nel caso di antiche ville padronali inserite in contesti di ampio respiro (quali i giardini) che ne costituiscono pertinenza e che restano implicitamente vincolati (asserviti) nel caso in cui sopravvenga un piano regolatore che preveda una generica edificabilità dell'area (in tal caso, infatti, dall'edificabilità realizzabile va detratto il volume esistente: Consiglio di stato, adunanza plenaria 3/2009).

Nel caso che ha coinvolto

vittoriosamente il comune di Perugia, appunto, il privato aveva frazionato la sua proprietà e volturato i permessi di costruire, senza tuttavia che i terreni risultassero vincolati.

Correttamente, quindi, il comune ha annullato i permessi edilizi nella parte in cui consentivano di realizzare volumi eccedenti la specifica area di proprietà, poiché non basta la voltura del titolo edilizio a legittimare, in capo all'acquirente, le capacità edificatorie possedute dal dante causa e maturate quando le aree in proprietà (asservite di fatto) erano di più ampia estensione.

Il caso deciso dalla magistratura è quindi utile perché richiama l'attenzione sulla necessità di corredare i trasferimenti di volumetrie e gli incrementi premiali previsti dal piano casa (articolo 11 D.L. 112/2008) e da taluni piani urbanistici (quali quello del comune di Roma), con specifici atti d'obbligo da trascrivere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il caso

La vicenda

■ Un privato aveva frazionato la sua proprietà e volturato i permessi di costruire senza che i terreni ceduti risultassero vincolati

La decisione del comune

■ il comune ha annullato i permessi di costruire chiarendo che non basta la voltura del titolo edilizio per passare all'acquirente anche la capacità edificatoria detenuta dal venditore prima che frazionasse la proprietà

